

# NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI RELATIVA A doBank S.p.A.

Società di diritto italiano con sede in Verona, Piazzetta Monte n.1  
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al numero 00390840239  
Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 41.280.000,00

## COORDINATORI DELL'OFFERTA E JOINT BOOKRUNNERS

Citigroup Global Markets Limited  
J.P. Morgan Securities plc  
UniCredit Corporate & Investment Banking

## SPONSOR

UniCredit Corporate & Investment Banking

## ADVISOR FINANZIARIO DELL'AZIONISTA VENDITORE E DELL'EMITTENTE

Rothschild Global Advisory

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 29 giugno 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2017, protocollo n. 0083970/17.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 29 giugno 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2017, protocollo n. 0083967/17, contenente informazioni sull'Emittente, e alla Nota di Sintesi depositata presso la Consob in data 29 giugno 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2017, protocollo n. 0083970/17.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto relativo all'ammissione a quotazione delle azioni di doBank S.p.A. presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in Verona, Piazzetta Monte n.1, nonché sul sito internet dello stesso ([www.dobank.com](http://www.dobank.com)).

**doBank**  
Servicing | Lending | Solutions

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente, nel loro complesso, (i) le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella nota informativa sugli strumenti finanziari (la “**Nota Informativa**”) e nella nota di sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che, congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa, costituiscono il Prospetto), nonché (ii) gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo doBank e al settore di attività in cui esso opera riportati nel Capitolo 4 (*Fattori di Rischio*) del Documento di Registrazione e gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari riportati nel Capitolo 2 (*Fattori di Rischio*) della Nota Informativa.

In particolare si richiama l'attenzione su quanto qui di seguito indicato.

1. L'operazione è finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (l'“**Offerta**”). L'Offerta non comporta alcun provento in favore della Società avendo ad oggetto esclusivamente azioni della Società già in circolazione poste in vendita da Avio S.à r.l.. Le spese relative al processo di quotazione delle azioni oggetto dell'Offerta, escluse le commissioni riconosciute nell'ambito del collocamento istituzionale, si stima saranno pari a circa Euro 2,7 milioni e saranno sostenute per intero dalla Società. A seguito dell'Offerta, la Società non sarà contendibile.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 2, Paragrafi 2.1.1 e 2.1.6 della Nota Informativa.

2. L'attività del Gruppo è esposta al rischio di concentrazione in un unico settore e al numero limitato dei principali clienti. In particolare, l'Emittente concentra la propria attività, in modo prevalente, nel settore del *Servicing* da cui derivano il 93% dei ricavi lordi consolidati al 31 dicembre 2016. Una parte rilevante dei ricavi del Gruppo doBank sia concentrata su un ristretto numero di clienti. In particolare, i primi tre clienti del Gruppo doBank, come risultante dai Prospetti Consolidati Pro-Forma per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, sono il gruppo UniCredit, il gruppo Intesa e taluni fondi gestiti da Fortress e hanno rappresentato in aggregato l'84% sul totale dei ricavi lordi consolidati come risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione.

3. In data 30 gennaio 2017 la Banca d'Italia (Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria) ha avviato un accertamento ispettivo di carattere generale ai sensi degli articoli 54 e 68 del TUB in relazione all'Emittente, che ha avuto ad oggetto anche l'attività di *Servicing*. A tal proposito si segnala che tale accertamento ispettivo si è concluso in data 12 maggio 2017, ma, alla Data del Documento di Registrazione, l'Emittente non ha ancora ricevuto il rapporto conclusivo da parte della Banca d'Italia. L'Emittente non può dunque prevedere se il relativo accertamento della Banca d'Italia condurrà alla formulazione di un giudizio in area negativa e se, pertanto, eventuali sanzioni siano imposte e/o rilievi di conformità siano indirizzati all'Emittente. Qualora Banca d'Italia nello svolgimento delle proprie funzioni dovesse riscontrare irregolarità o altre violazioni, non può escludersi l'applicazione di sanzioni che, in casi di particolare gravità, potrebbero giungere sino alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni dell'Emittente e/o di Italfondiaro.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.12 del Documento di Registrazione.

4. L’Emittente e le altre società del Gruppo doBank sottoscrivono con i principali clienti del Gruppo contratti di mandato per la gestione e riscossione dei crediti, tra i quali rientrano: (i) il contratto sottoscritto dall’Emittente con UniCredit S.p.A. in data 30 ottobre 2015 la cui scadenza è il 31 ottobre 2025 (il “**Master Servicing Agreement con UniCredit**”) e (ii) il contratto sottoscritto da Castello Gestioni Crediti S.r.l. (successivamente incorporata in Italfondiaro) con Intesa in data 6 dicembre 2005 la cui scadenza è il 31 dicembre 2026, come successivamente modificato, (il “**Contratto di Servicing con Intesa**”). Nessuno dei contratti di mandato per la gestione dei crediti sottoscritti dal Gruppo prevede flussi minimi garantiti a favore del Gruppo. Inoltre, con riferimento ai contratti di mandato per la gestione dei crediti attualmente in corso di esecuzione, non si può escludere che i Clienti Banche e/o i Clienti Investitori possano cedere ad altre controparti contrattuali i crediti affidati in gestione e che ciò possa comportare una sostituzione del *servicer* in relazione a tali crediti ceduti.

I ricavi derivanti dal Master Servicing Agreement con UniCredit rappresentano il 64% dei ricavi consolidati del Gruppo doBank al 31 dicembre 2016 come risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma e i ricavi derivanti dal Contratto di Servicing con Intesa rappresentano l’11% dei ricavi consolidati del Gruppo doBank al 31 dicembre 2016 come risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma. Conseguentemente, la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Emittente è esposta ai rischi derivanti dal mancato rispetto di alcune specifiche pattuizioni contrattuali (e.g. mancato rispetto di taluni obiettivi minimi (cd. KPIs)), dal mancato rinnovo o dall’interruzione anticipata del Master Servicing Agreement con UniCredit e del Contratto di Servicing con Intesa.

Il Master Servicing Agreement con UniCredit al verificarsi dei seguenti eventi: (i) scadenza o disdetta del contratto, (ii) risoluzione e recesso e (iii) mancato raggiungimento di alcuni KPIs prevede, a seconda dei casi, (a) l’applicazione di decurtazioni sui corrispettivi da corrispondersi all’Emittente e/o (b) la perdita di esclusiva sui flussi futuri dei crediti affidati in gestione (che renderà esercitabile il diritto delle controparti di trasferire in gestione a terzi i flussi futuri dei crediti in gestione) e/o (c) e la perdita di esclusiva sul portafoglio dei crediti in gestione (che renderà esercitabile il diritto delle controparti di trasferire in gestione a terzi i crediti in gestione).

Il periodo di rilevazione dei KPIs previsti dal Master Servicing Agreement con UniCredit non è allo stato particolarmente significativo, riguardando solo il primo anno (2016) nel c.d. periodo transitorio (*i.e.*, il periodo che va dal 1 novembre 2015 sino al 31 dicembre 2017, nel quale non si applicano i rimedi contrattuali). Si rileva, tuttavia, che nel 2016 l’Emittente in relazione a 2 categorie di crediti non ha rispettato taluni obiettivi. Sebbene l’Emittente ritenga che nel 2017 tali obiettivi saranno rispettati, non è escluso che gli stessi possano non essere nuovamente raggiunti in futuro.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2.1, del Documento di Registrazione.

Con riferimento, invece, al Contratto di Servicing con Intesa si segnala che, ai sensi di tale contratto, Italfondiaro (società del Gruppo doBank) si è impegnata, fra le altre cose, a mantenere obiettivi minimi in relazione all’attività di recupero dei crediti affidati in gestione.

In caso di mancato rispetto delle clausole sopra indicate, Intesa potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto determinando la cessazione della prestazione dei servizi di gestione di Italfondiaro sui crediti affidati in gestione.

Si segnala che il Contratto di Servicing con Intesa contiene una clausola di cambio di controllo, in base alla quale al ricorrere di determinate circostanze Intesa avrebbe la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal Contratto di Servicing con Intesa, che – a giudizio dell’Emittente – non troverà applicazione in relazione all’operazione di acquisizione di Fortress da parte di SoftBank Group Corporation.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2.2 del Documento di Registrazione.

5. Alla Data del Documento di Registrazione, sulla base delle informazioni pubblicamente comunicate da UniCredit, quest’ultima ha sottoscritto due distinti accordi quadro rispettivamente con società affiliate al gruppo Fortress e con LVS III SPE I LP, società controllata da PIMCO BRAVO Fund III, L.P, che prevedono la cessione di diversi portafogli di sofferenze per un ammontare complessivo pari a circa Euro 17,7 miliardi lordi, come determinato alla data del 30 giugno 2016 dei quali una parte significativa è rappresentata da crediti attualmente oggetto del Master Servicing Agreement con UniCredit. Qualora il Progetto Fino venisse implementato e i Crediti MSA fossero effettivamente ceduti a SPV, il master servicing agreement, attualmente in vigore tra doBank e UniCredit, dovrebbe essere affiancato da un nuovo contratto di *servicing* tra doBank e SPV le cui negoziazioni sono in corso (il “**Nuovo Master Servicing Agreement**”).

L’Emittente ritiene che, anche in considerazione della struttura e dei presidi offerti dal Master Servicing Agreement con UniCredit, il Nuovo Master Servicing Agreement, qualora effettivamente sottoscritto, dovrebbe contenere termini e condizioni sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nel Master Servicing Agreement con UniCredit. Tuttavia, alla Data del Documento di Registrazione le parti non hanno concluso il contratto relativo al Nuovo Master Servicing Agreement. Sussiste il rischio che le parti possano non sottoscrivere tale nuovo contratto oppure, ove detto nuovo contratto fosse concluso, che lo stesso possa prevedere termini e condizioni attualmente non determinabili con impatti anche negativi sulla situazione economica e finanziaria dell’Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione.

6. Il valore contabile lordo dei crediti in gestione al Gruppo doBank (c.d. GBV) risulta per una percentuale pari al 39% composto da crediti classificati come *non performing* ad una data antecedente all’anno 2006 (di cui il 24% risulta composto da crediti classificati come *non performing* ad una data antecedente all’anno 2000). All’aumentare dell’anzianità dei crediti si verifica una diminuzione della probabilità di recupero e, conseguentemente, degli incassi. Pertanto, in relazione al portafoglio di crediti in gestione da parte del Gruppo alla Data del Documento di Registrazione, gli incassi tenderanno a ridursi progressivamente nel tempo con l’aumentare dell’anzianità dei crediti.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione.

7. Il Gruppo doBank presenta una struttura dei costi operativi composta, in prevalenza, da costi fissi e, solo per una parte minore, da costi variabili a fronte di ricavi principalmente derivanti da commissioni attive percepite per l’attività di *Servicing* che sono rappresentate da commissioni applicate, in termini percentuali, agli incassi registrati e, quindi, per loro natura variabili. Qualora il Gruppo registrasse incassi decrescenti a fronte della struttura dei costi sopra menzionata (costituita in prevalenza da costi fissi), tale circostanza potrebbe avere un impatto negativo sul margine operativo del Gruppo e quindi sulla sua

capacità di generare flussi di cassa positivi con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo medesimo.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di Registrazione.

8. Il Documento di Registrazione riporta obiettivi di crescita indicati nel piano contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo approvato, in data 9 febbraio 2017, dal Consiglio di Amministrazione (il “**Piano**”). Il Piano si basa, tra l'altro, su talune assunzioni di carattere generale che non necessariamente si verificheranno in quanto dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili dal Consiglio di Amministrazione. Si segnala, in particolare, che le dinamiche relative all'aspettativa di crescita dei ricavi derivanti dal *Servicing* da parte del Gruppo, contenute nel Piano, dipendono da una molteplicità di fattori. Per far fronte ad una riduzione dei ricavi derivanti dai crediti già gestiti dal Gruppo (in particolare, l'Emittente prevede che i ricavi derivanti dal Master Servicing Agreement con UniCredit diminuiscano marginalmente, mentre i ricavi derivanti dal Contratto di Servicing con Intesa diminuiscano significativamente), quest'ultimo dovrà ottenere nuovi mandati – affermandosi con nuovi Clienti Banche e Clienti Investitori e rafforzando i rapporti con i clienti esistenti – al fine di poter realizzare i propri obiettivi di crescita dei ricavi derivanti dal *Servicing*. Qualora il Gruppo non dovesse riuscire ad ottenere un numero di nuovi mandati in linea con le aspettative enunciate nel Piano, i ricavi derivanti dal settore del *Servicing* subirebbero una riduzione. Il Piano prevede, inoltre, che i ricavi derivanti dal Settore dei Prodotti Ancillari crescano in misura significativa (in termini assoluti) nel periodo di riferimento del Piano anche grazie a talune iniziative ivi previste. Ove tali iniziative non dovessero realizzare i risultati attesi l'attività e le prospettive di crescita dell'Emittente potrebbero esserne negativamente influenzate.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione.

9. L'Emittente, in qualità di capogruppo, intende proseguire nel corso dei prossimi anni l'attuale strategia volta al rafforzamento del proprio ruolo di *leader* nel settore della gestione dei crediti *non performing* in Italia, anche attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi ancillari di natura commerciale, immobiliare e legale da offrire sia ai Clienti Banche che ai Clienti Investitori. Qualora la strategia di crescita prevista dall'Emittente, incluso il contributo atteso dall'ancora recente processo di integrazione e riorganizzazione societaria, non fosse realizzata nei tempi ipotizzati, anche a causa di una penetrazione di nuovi segmenti di mercato inferiore a quanto previsto, e/o qualora le direttrici e le ipotesi sulle quali l'Emittente ha fondato la propria strategia non dovessero rivelarsi corrette e/o le nuove iniziative intraprese, in particolare, nel settore dei Prodotti Ancillari non dovessero generare i ricavi attesi ovvero qualora comunque la strategia non dovesse ottenere i risultati previsti, l'attività e le prospettive di crescita dell'Emittente potrebbero esserne negativamente influenzate e i tassi di crescita registrati in passato potrebbero non essere mantenuti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo doBank. A tal proposito, con riferimento al settore del *Servicing*, si segnala che, tenuto anche conto della propria attuale quota di mercato, il Gruppo doBank si aspetta di crescere in misura significativamente inferiore (pari ad un valore implicito di circa il 4%) rispetto alla crescita prevista per il settore nel suo complesso (pari a circa il 45%). Inoltre, non si può escludere che eventuali concorrenti possano entrare o consolidare la propria presenza nel mercato del *Servicing* attraendo i medesimi clienti del Gruppo e privando il Gruppo di più o meno rilevanti quote di mercato anche attraverso l'offerta di prodotti e servizi a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli offerti dal Gruppo.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 e 4.2.3 del Documento di Registrazione.

10. L'attività dell'Emittente nel settore del *Servicing* include il Co-investimento in portafogli di crediti con primari investitori finanziari, ove tale attività sia strumentale all'ottenimento di contratti di *Servicing*. L'attività di Co-investimento svolta dall'Emittente espone lo stesso al rischio derivante dalla detenzione dei titoli emessi dai veicoli di cartolarizzazione. Non vi può essere alcuna garanzia circa il fatto che l'Emittente sia effettivamente in grado di sviluppare la propria attività in tale settore realizzando risultati in linea con le aspettative dell'Emittente e che tale attività possa essere effettivamente strumentale all'ottenimento di contratti di *Servicing*. Inoltre, un eventuale significativo sviluppo del Co-investimento in portafogli di crediti determinerebbe una modifica del profilo di rischio dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9 del Documento di Registrazione.

11. Nel corso degli esercizi e dei periodi ai quali si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Documento di Registrazione, l'Emittente è stato parte di rilevanti operazioni di carattere straordinario e, pertanto, nella sua configurazione attuale l'Emittente ha una limitata storia operativa. Inoltre, si evidenzia che gli effetti della sottoscrizione del Master Servicing Agreement con UniCredit, della cessione della quasi totalità dei crediti *non performing* di proprietà dell'Emittente alla società veicolo Romeo SPV S.r.l. e di alcuni meno rilevanti "fenomeni non ricorrenti", sono pienamente evidenziati, per quanto di competenza, soltanto nei risultati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e al primo trimestre del 2017. Pertanto le informazioni finanziarie storiche del Gruppo non sono omogenee e, di conseguenza, i trend dei risultati di gestione, nell'intero triennio 2014, 2015 e 2016, risultano discontinui. Pertanto, nell'effettuare le proprie scelte di investimento, gli investitori dovranno tenere in debito conto la circostanza che alcuni dati contabili storici riferibili al Gruppo risultano di limitata comparabilità e quindi non sono pienamente rappresentativi dell'andamento economico dell'Emittente.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione.

12. L'attività di *due diligence* svolta dall'Emittente e dai propri consulenti nel contesto dell'acquisizione di Italfondionario ha avuto principalmente ad oggetto Italfondionario e non anche le società dalla stessa controllate. Al riguardo, sussiste il rischio che non siano stati individuati tutti i rischi e passività connessi all'acquisizione né che sia stata determinata correttamente la effettiva portata dei rischi e passività individuati. Si precisa che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, Italfondionario e le società dalla stessa controllate hanno registrato una perdita di esercizio.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8 del Documento di Registrazione.

13. Alla Data del Documento di Registrazione, l'Emittente ha riscontrato talune anomalie in merito agli obblighi di adeguata verifica e di registrazione per alcune operazioni di incasso avvenute tramite bonifico bancario e transitate sui conti correnti dell'Emittente ai sensi del D.Lgs 231/2007. In particolare, tali anomalie hanno riguardato 106 bonifici bancari per un controvalore complessivo pari a circa Euro 12 milioni. A tal proposito, non è possibile escludere l'applicazione di una sanzione da parte dell'Autorità di Vigilanza nei confronti dell'Emittente in merito all'erogazione di eventuali sanzioni ai sensi degli artt. 55, co. 1 e 4, 56, co. 1, e dell'art. 57, co. 4, del D.Lgs. 231/2007. L'Emittente si è attivato per implementare adeguamenti delle proprie procedure interne. A tal riguardo, tuttavia, in considerazione della recente

implementazione di tali iniziative, non si può escludere che le iniziative adottate non siano effettivamente sufficienti e che tali anomalie possano ripresentarsi in futuro.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.26 del Documento di Registrazione.

14. Al 31 marzo 2017, l'entità delle richieste economiche avanzate in sede giudiziale, incluse le richieste avanzate in procedimenti di natura giuslavoristica e tributaria, nei confronti del Gruppo (cd. "*petitum*") era complessivamente pari a Euro 143,7 milioni. In relazione a tali procedimenti, il Gruppo doBank ha accantonato un apposito fondo rischi ed oneri (controversie legali) destinato a far fronte all'eventuale passività derivante dai contenziosi che, al 31 marzo 2017, ammontava, a livello consolidato, ad Euro 9,4 milioni. Non è possibile escludere che in futuro gli accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29 del Documento di Registrazione.

15. Si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione il Dott. Andrea Mangoni, il Dott. Giovanni Castellaneta e il Dott. Fabio Balbinot, che sono attualmente amministratori dell'Emittente, sono coinvolti in procedimenti, in fase di opposizione all'archiviazione in merito a fattispecie legate all'attività di recupero crediti tra cui, in particolare, eventuali profili di responsabilità in relazione all'ipotesi di reato di cui all'articolo 644 (usura) del Codice Penale. Sussiste pertanto il rischio che qualora suddetti procedimenti dovessero proseguire anche con il rinvio a giudizio e l'Emittente e/o le altre società del Gruppo ovvero loro esponenti/dipendenti (anche cessati), venissero condannati in seguito all'accertata violazione di previsioni aventi in generale rilevanza penale, tale circostanza possa avere degli impatti dal punto di vista reputazionale per l'Emittente e/o per il Gruppo.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29 del Documento di Registrazione.

16. L'investimento in azioni dell'Emittente implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale di rischio quali il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l'applicazione di strumenti di "risoluzione", tra cui il c.d. "*bail-in*". La disciplina in materia di crisi degli enti creditizi non consente il ricorso a sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo e dalla disciplina degli aiuti di stato.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.5 della Nota Informativa.

17. UniCredit Bank AG, Milan Branch, *Sponsor* dell'operazione, controllata da UniCredit S.p.A., ha un conflitto di interessi nell'operazione in quanto, unitamente, *inter alia*, alla sua controllante UniCredit S.p.A., è parte del master servicing agreement con doBank, ai sensi del quale l'Emittente si è impegnato a fornire alle sopra menzionate società le attività di amministrazione, gestione e riscossione finalizzate al recupero dei crediti.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 della Nota Informativa.

18. Il moltiplicatore P/E pro-forma 2016 relativo all'Emittente (calcolato come rapporto tra il Valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa e l'Utile netto consolidato) calcolato sulla base del valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa risulta maggiore della media dei moltiplicatori P/E 2016 delle società comparabili o correlate all'Emittente. Pertanto, qualora il Prezzo di Offerta fosse determinato applicando il valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, la sottoscrizione di azioni dell'Emittente risulterebbe per gli investitori più onerosa rispetto alla media delle società comparabili o correlate (esclusivamente con riferimento al moltiplicatore P/E).

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa.



[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## INDICE

<b>DEFINIZIONI</b> .....	13
<b>CAPITOLO 1 PERSONE RESPONSABILI</b> .....	<b>19</b>
1.1 Responsabili della Nota Informativa.....	19
1.2 Dichiarazione di responsabilità .....	19
<b>CAPITOLO 2 FATTORI DI RISCHIO</b> .....	<b>20</b>
2.1 RISCHI RELATIVI ALL’OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI.....	20
2.1.1 Rischi connessi all’assenza di proventi dell’Offerta in favore dell’Emittente e alle spese relative al processo di quotazione.....	20
2.1.2 Rischi connessi ai conflitti di interesse .....	20
2.1.3 Rischi connessi agli “interessi di minoranza” ai sensi della disciplina CRR .....	22
2.1.4 Rischi connessi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità delle Azioni .....	22
2.1.5 Rischi connessi ad impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni .....	23
2.1.6 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione.....	23
2.1.7 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente e al potenziale conflitto di interessi con il principale azionista dell’Emittente .....	24
2.1.8 Rischi connessi alle caratteristiche degli strumenti finanziari.....	24
2.1.9 Rischi connessi all’individuazione dell’intervallo di valorizzazione indicativa in mancanza di società perfettamente comparabili all’Emittente .....	25
2.1.10 Rischi connessi al moltiplicatore P/E pro-forma 2016 legato all’Emittente calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa .....	27
2.1.11 Rischi connessi ai prelievi alla fonte a carico di soggetti fiscalmente non residenti in Italia ...	27
<b>CAPITOLO 3 INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	<b>28</b>
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante .....	28
3.2 Fondi propri e indebitamento .....	28
3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta.....	29
3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi .....	30
<b>CAPITOLO 4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE</b> .....	<b>32</b>
4.1 Descrizione delle Azioni .....	32
4.2 Legislazione ai sensi della quale le Azioni sono state emesse .....	32
4.3 Caratteristiche delle Azioni .....	32
4.4 Valuta di emissione delle Azioni .....	32

4.5	Descrizione dei diritti connessi alle Azioni.....	32
4.6	Indicazione delle delibere, autorizzazioni ed approvazioni in virtù delle quali le Azioni son state o saranno emesse.....	33
4.7	Data di emissione delle Azioni.....	33
4.8	Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni .....	33
4.9	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuale in relazione alle Azioni .....	33
4.10	Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle Azioni nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso.....	34
4.11	Regime fiscale.....	34
<b>CAPITOLO 5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA .....</b>		<b>59</b>
5.1	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....	59
5.1.1	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata .....	59
5.1.2	Ammontare totale dell'Offerta .....	59
5.1.3	Periodo di validità dell'Offerta Pubblica e modalità di sottoscrizione.....	59
5.1.4	Informazioni circa la revoca o sospensione dell'Offerta.....	60
5.1.5	Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso .....	60
5.1.6	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione.....	60
5.1.7	Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione.....	60
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni.....	60
5.1.9	Pubblicazione dei risultati dell'Offerta.....	61
5.1.10	Procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di opzione non esercitati.....	61
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione .....	61
5.2.1	Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati .....	61
5.2.2	Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell'Emittente che intendono aderire all'Offerta e persone che intendono aderire all'Offerta per più del 5%.....	61
5.2.3	Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione .....	62
5.2.4	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni.....	62
5.2.5	<i>Over Allotment</i> e <i>Opzione Greenshoe</i> .....	62
5.3	Fissazione del Prezzo di Offerta.....	63
5.3.1	Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore .....	63

5.3.2	Comunicazione del Prezzo di Offerta.....	68
5.3.3	Motivazione dell'esclusione del diritto di opzione.....	68
5.3.4	Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle Azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei Principali Dirigenti, o persone ad essi affiliate .....	68
5.4	Collocamento e sottoscrizione .....	68
5.4.1	Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta .....	68
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario.....	68
5.4.3	Collocamento e garanzia .....	68
5.4.4	Data di stipula degli accordi di collocamento .....	69
<b>CAPITOLO 6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....</b>		<b>70</b>
6.1	Domanda di ammissione alla negoziazione .....	70
6.2	Altri mercati regolamentati .....	70
6.3	Collocamento privato contestuale all'Offerta .....	70
6.4	Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.....	70
6.5	Stabilizzazione .....	70
<b>CAPITOLO 7 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA .....</b>		<b>71</b>
7.1	Azionisti venditori.....	71
7.2	Strumenti finanziari offerti in vendita .....	71
7.3	Accordi di lock-up.....	71
<b>CAPITOLO 8 SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE / ALL'OFFERTA.....</b>		<b>74</b>
<b>CAPITOLO 9 DILUIZIONE.....</b>		<b>75</b>
9.1	Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall'Offerta.....	75
9.2	Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di non sottoscrizione da parte degli azionisti di una offerta ad essi destinata .....	75
<b>CAPITOLO 10 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....</b>		<b>76</b>
10.1	Soggetti che partecipano all'Offerta.....	76
10.2	Altre informazioni sottoposte a revisione .....	76
10.3	Pareri o relazioni degli esperti.....	76
10.4	Informazioni provenienti da terzi.....	76

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## DEFINIZIONI

I termini indicati con la lettera maiuscola nella Nota Informativa, salvo ove diversamente definiti in termini chiari in altre previsioni della Nota Informativa stessa, hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione.

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni utilizzate all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Si precisa che per le definizioni sotto riportate, ogni qualvolta il contesto lo richiama, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

<b>Alti Dirigenti</b>	I dirigenti dell'Emittente e delle altre società da esso direttamente controllate indicati nel Capitolo 14, Paragrafo 14.1.3 del Documento di Registrazione
<b>Assemblea</b>	L'assemblea degli azionisti dell'Emittente.
<b>Azioni</b>	Le n. 80.000.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili, con godimento regolare e in forma dematerializzata.
<b>Azionista Venditore o Avio</b>	Avio S.à r.l., con sede legale in Lussemburgo, 2-4 rue Beck L-1222.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Citigroup</b>	Citigroup Global Markets Limited, con sede legale in Londra (Regno Unito), Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB.
<b>Codice Civile</b>	Il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Co-investimento</b>	Acquisto di quote di minoranza, insieme a primari investitori finanziari, di portafogli di crediti cartolarizzati ai sensi della legge 130/1999. Nel contesto di tali operazioni, l'Emittente procede solitamente all'acquisto della tranche <i>senior</i> , <i>mezzanine</i> e <i>junior</i> in maniera proporzionale. Le attività di Co-investimento del Gruppo sono strumentali all'ottenimento di contratti di <i>Servicing</i> .
<b>Collegio Sindacale</b>	Il collegio sindacale dell'Emittente.

<b>Collocamento Istituzionale o Collocamento o Offerta</b>	Il collocamento privato di massime n. 28.500.000 Azioni (ovvero di massime n. 34.700.000 Azioni in caso di esercizio della Facoltà di Incremento) riservato a Investitori Istituzionali, che avrà luogo in Italia e all'estero ai sensi della Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933 come successivamente modificato e integrato e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi della Rule 144A adottata in forza dello U.S. Act del 1933, come successivamente integrata e modificata, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
<b>Consob</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3.
<b>Consorzio per il Collocamento Istituzionale</b>	Il consorzio di collocamento e garanzia per il collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta.
<b>Coordinatori dell'Offerta o Joint Global Coordinator</b>	Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking.
<b>Contratto Istituzionale</b>	Il contratto che sarà stipulato, al termine del Periodo di Offerta, tra l'Emittente, l'Azionista Venditore e i membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia per il collocamento delle Azioni.
<b>Covenant</b>	Nell'ambito di un contratto di finanziamento ovvero di uno strumento finanziario di debito, l'impegno assunto da una parte, generalmente il debitore, a compiere una determinata prestazione ( <i>covenant</i> positivo) ovvero ad astenersi dal compiere determinate azioni ( <i>covenant</i> negativo), ovvero a rispettare parametri finanziari predeterminati ( <i>covenant</i> finanziari).
<b>Cross Acceleration</b>	Nell'ambito di un contratto di finanziamento ovvero di uno strumento finanziario di debito, la clausola contrattuale in virtù della quale, nel caso di attivazione da parte del creditore dei rimedi previsti dal contratto a seguito dell'inadempimento di determinate obbligazioni del debitore ovvero di un terzo, l'inadempimento si estende anche agli ulteriori rapporti posti in essere dal debitore ai sensi del contratto di finanziamento ovvero dello strumento finanziario di debito il cui regolamento dei titoli contiene tale clausola di <i>cross acceleration</i> .

<b>Cross Default</b>	La clausola contrattuale in virtù della quale, nel caso di inadempimento di determinate obbligazioni del debitore ovvero di un terzo, l'inadempimento si estende anche agli ulteriori rapporti posti in essere dal debitore ai sensi del contratto di finanziamento contenente tale clausola di <i>cross default</i> .
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di approvazione della Nota Informativa.
<b>Data di Avvio delle Negoziazioni</b>	Il primo giorno in cui le Azioni oggetto dell'Offerta saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario.
<b>Data di Pagamento</b>	La data prevista per il pagamento delle Azioni oggetto dell'Offerta ai sensi del Capitolo 5, Paragrafo 5.1.8 della Nota Informativa, ovverosia il 14 luglio 2017.
<b>doBank o Emittente o Società</b>	doBank S.p.A., con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n.1.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo all'Emittente, pubblicato congiuntamente alla presente Nota Informativa e alla Nota di Sintesi. Il Documento di Registrazione è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Verona, Piazzetta Monte n.1, nonché sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.dobank.com">www.dobank.com</a> ).
<b>Facoltà di Incremento</b>	La facoltà dell'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta, di aumentare l'ammontare del Collocamento Istituzionale, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'Offerta, con un ulteriore quantitativo di Azioni fino ad un massimo di n. 6.200.000 Azioni (pari a circa il 21,75% delle Azioni oggetto dell'Offerta prima dell'esercizio della Facoltà di Incremento).
<b>Fortress</b>	Fortress Investment Group LLC, con sede legale in 1345 Avenue of the Americas, New York City, Stati Uniti.
<b>Gruppo o Gruppo doBank</b>	L'Emittente e le società da esso direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza alla Data della Nota Informativa.
<b>Gruppo Fortress</b>	Fortress e (i) qualsiasi società o ente da essa direttamente o indirettamente controllato, o soggetto a comune controllo della stessa; (ii) qualsiasi fondo d'investimento direttamente o indirettamente gestito da Fortress o da uno dei soggetti <i>sub</i> (i); e (iii) qualsiasi società o ente direttamente o indirettamente controllato da un fondo di cui <i>sub</i> (ii).
<b>Intervallo di Valorizzazione Indicativa</b>	L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra circa Euro 653 milioni e Euro 802 milioni (al netto delle Azioni proprie), pari ad un minimo di Euro 8,35 per Azione ed un massimo di Euro 10,25 per Azione, determinato secondo quanto indicato al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa.



<b>Investitori Istituzionali</b>	Indica congiuntamente gli Investitori Qualificati in Italia e gli investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai <i>Qualified Institutional Buyers</i> , ai sensi della <i>Rule 144A</i> adottata in forza dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, come successivamente modificata.
<b>Investitori Qualificati</b>	Indica gli investitori di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti.
<b>Joint Bookrunner</b>	Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking.
<b>J.P. Morgan</b>	J.P. Morgan Securities plc, con sede legale in Londra (Regno Unito), 25 Bank Street, Canary Wharf E14 5JP.
<b>Master Servicing Agreement con UniCredit</b>	Il contratto concluso tra l'Emittente e UniCredit in data 30 ottobre 2015, ai sensi del quale l'Emittente si è impegnato a fornire a UniCredit (e altre società del gruppo UniCredit aderenti all'accordo) servizi di amministrazione, gestione e riscossione finalizzati al recupero dei crediti affidati in gestione all'Emittente.
<b>Mercato Telematico Azionario</b>	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6.
<b>Negative Pledge Clause</b>	La clausola contrattuale che prevede obblighi di astensione dal porre in essere predeterminati atti dispositivi in capo all'Emittente e/o altra società del Gruppo.
<b>Nota Informativa</b>	La presente nota informativa.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi pubblicata congiuntamente alla presente Nota Informativa. La Nota di Sintesi è disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Verona, Piazzetta Monte n. 1, nonché sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.dobank.com">www.dobank.com</a> ).
<b>Nuovo Statuto</b>	Lo statuto sociale dell'Emittente, che entrerà in vigore con decorrenza dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
<b>Opzione di Sovra-allocazione o Over Allotment</b>	L'opzione concessa dall'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta per prendere in prestito massime n. 2.850.000 Azioni pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta ai fini di una c.d. sovra-allocazione ( <i>over allotment</i> ) nell'ambito del Collocamento Istituzionale. Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente, l'Opzione di <i>Over Allotment</i> avrà ad oggetto massime n. 3.470.000 Azioni pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta (come incrementata in funzione dell'esercizio della Facoltà di Incremento).

<b>Opzione Greenshoe</b>	L'opzione concessa dall'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta per l'acquisto, al Prezzo di Offerta, di ulteriori n. 2.850.000 Azioni, pari al 10% del numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta, da allocare ai destinatari del Collocamento Istituzionale, ai fini dell'eventuale <i>Over Allotment</i> nell'ambito del Collocamento Istituzionale. Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente, l'Opzione <i>Greenshoe</i> avrà ad oggetto massime n. 3.470.000 Azioni pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta (come incrementata in funzione dell'esercizio della Facoltà di Incremento).
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo compreso tra il 28 giugno 2017 e l'11 luglio 2017, salvo proroga o chiusura anticipata, in cui si svolgerà il Collocamento Istituzionale.
<b>PMI (piccole e medie imprese)</b>	Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. <i>w-quater</i> 1 del TUF, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a Euro 300 milioni, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a Euro 500 milioni. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo definitivo unitario a cui verranno collocate le Azioni nell'ambito dell'Offerta, che sarà determinato con le modalità e i termini di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa e reso noto con le modalità e i termini di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.2 della Nota Informativa.
<b>Prospetti Consolidati Pro-Forma</b>	I prospetti consolidati pro-forma relativi al conto economico consolidato e al rendiconto finanziario consolidato del Gruppo doBank per l'esercizio 2016, predisposti unicamente per riflettere retroattivamente gli effetti significativi dell'acquisizione del 100% del capitale di Italfondriario e delle altre operazioni collegate e correlate sui dati storici del Gruppo doBank, in conformità con la Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, come se la stessa, per quanto riguarda il conto economico consolidato pro-forma e il rendiconto finanziario consolidato pro-forma, fosse stata posta in essere il 1° gennaio 2016.
<b>Prospetto</b>	Il prospetto di ammissione alle negoziazioni delle Azioni oggetto dell'Offerta, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, vigente alla Data della Nota Informativa.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento intermediari</b>	Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 16190 in data 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

<b>Servicing</b>	Attività di gestione di crediti prevalentemente <i>non performing</i> a favore di banche e istituzioni finanziarie pubbliche e private.
<b>Sponsor</b>	UniCredit Corporate & Investment Banking.
<b>Testo Unico della Finanza o TUF</b>	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
<b>UniCredit Corporate &amp; Investment Banking</b>	UniCredit Bank AG, Milan Branch, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 4.

## CAPITOLO 1 PERSONE RESPONSABILI

### 1.1 RESPONSABILI DELLA NOTA INFORMATIVA

I soggetti di seguito elencati assumono la responsabilità, per quanto di rispettiva competenza, della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

<b>Soggetto Responsabile</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Sede legale</b>	<b>Parti della Nota Informativa di competenza</b>
doBank S.p.A.	Emittente	Verona, Piazzetta Monte n. 1	Intera Nota Informativa
Avio S.à r.l.	Azionista Venditore	2-4 rue Beck L-1222, Lussemburgo	Informazioni relative allo stesso contenute nella Nota Informativa di sua competenza in qualità di Azionista Venditore

### 1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

L'Azionista Venditore dichiara, per le parti della Nota Informativa di propria competenza, che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nelle parti della Nota Informativa di cui è responsabile sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## **CAPITOLO 2 FATTORI DI RISCHIO**

L'operazione relativa all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni oggetto dell'Offerta descritta nella Nota Informativa presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Offerta e agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, nonché gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore in cui i medesimi operano, descritti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nonché alle informazioni e agli altri fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione.

Salvo dove diversamente specificato, i rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa.

### **2.1 RISCHI RELATIVI ALL'OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI**

#### **2.1.1 Rischi connessi all'assenza di proventi dell'Offerta in favore dell'Emittente e alle spese relative al processo di quotazione**

L'Offerta non comporta alcun provento in favore della Società avendo ad oggetto esclusivamente Azioni già in circolazione poste in vendita dall'Azionista Venditore. Non è pertanto previsto il reimpiego in favore del Gruppo dei proventi derivanti dall'Offerta.

Si segnala, inoltre, che le spese relative al processo di quotazione delle Azioni oggetto dell'Offerta, escluse le commissioni riconosciute nell'ambito del Collocamento Istituzionale, si stima saranno pari a circa Euro 2,7 milioni e saranno sostenute per intero dalla Società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.4 e Capitolo 8 della Nota Informativa.

#### **2.1.2 Rischi connessi ai conflitti di interesse**

UniCredit Bank AG, Milan Branch, *Sponsor* dell'operazione, controllata da UniCredit S.p.A., ha un conflitto di interessi nell'operazione in quanto, unitamente, *inter alia*, alla sua controllante UniCredit S.p.A., è parte del master servicing agreement con doBank, ai sensi del quale l'Emittente si è impegnato a fornire alle sopra menzionate società le attività di amministrazione, gestione e riscossione finalizzate al recupero dei crediti affidati in gestione all'Emittente alla data del 1 novembre 2015 nonché i flussi futuri di crediti classificati come crediti *non performing* di valore pari o inferiore a Euro 1 milione, con specifiche e limitate eccezioni. Per ulteriori informazioni sul Master Service Agreement, si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione.

Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di Coordinatori dell'Offerta, si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto è previsto che, al verificarsi di certe condizioni, stipolino un contratto di collocamento e garanzia ai sensi del quale assumeranno l'impegno a

## FATTORI DI RISCHIO

garantire, ciascuna per le quote di propria competenza, il collocamento delle Azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore nell’ambito del Collocamento Istituzionale. A fronte dello svolgimento di tale attività, ciascuna delle predette istituzioni finanziarie percepirà una commissione determinata in base al ruolo assunto nell’ambito dell’Offerta. La commissione che sarà percepita da UniCredit Corporate & Investment Banking in relazione ai servizi prestati in qualità di *Sponsor* è ricompresa nelle commissioni previste nell’ambito dell’Offerta.

Infine, le suddette istituzioni finanziarie e/o le altre società appartenenti ai rispettivi gruppi bancari, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato o potrebbero prestare in futuro in via continuativa, a seconda dei casi, (i) servizi di *lending, advisory, investment banking* e di finanza aziendale a favore dell’Emittente, dell’Azionista Venditore e/o dei rispettivi gruppi di appartenenza e (ii) servizi di investimento e negoziazione, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e/o correlati a questi ultimi.

Per ulteriori informazioni sugli impegni di garanzia, si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.3. e al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa.

Avio, in qualità di Azionista Venditore, ha un interesse proprio in quanto percepirà i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni oggetto dell’Offerta.

Inoltre, alla Data della Nota Informativa, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica sono portatori di interessi propri. In particolare, il dott. Fabio Balbinot, in virtù dei rapporti intercorsi con il Gruppo Fortress che risultano cessati alla Data della Nota Informativa, e i dott.ri Giuseppe Ranieri e Francesco Colasanti detengono quote di fondi gestiti da FIG LLC, società del Gruppo Fortress, e da società dalla stessa controllate (ivi inclusi fondi che, indirettamente, detengono una partecipazione nell’Emittente) e sono beneficiari di piani di *stock option* aventi ad oggetto azioni di Eurocastle Investment Limited che – alla Data della Nota Informativa – detiene, indirettamente, il 50% del capitale sociale di Avio (che controlla l’Emittente). Inoltre, per completezza, si segnala che il dott. Francesco Colasanti, il dott. Giuseppe Ranieri e il dott. Charles Robert Spetka sono dipendenti di Fortress Investment Group.

Infine, si segnala che l’Emittente ha sottoscritto con l’attuale amministratore delegato, Andrea Mangoni, un accordo che disciplina i termini e le condizioni del rapporto di amministrazione di quest’ultimo con l’Emittente, con l’obiettivo reciproco di dare a tale rapporto un’adeguata stabilità al fine, da una parte, di consentire all’Emittente di beneficiare del contributo e dell’esperienza professionale dell’amministratore delegato in tutte le fasi di sviluppo delle attività previste per gli anni a venire e, dall’altra parte, di garantire all’amministratore delegato di usufruire di un orizzonte temporale compatibile con la realizzazione degli obiettivi del *business plan* dell’Emittente. Ai sensi di tale accordo, le parti hanno concordato che l’ammissione a quotazione delle Azioni costituisca un obiettivo essenziale per la strategia dell’Emittente ed hanno, quindi, previsto che l’amministratore delegato avrà diritto, in caso di quotazione, ad un compenso fisso e ad un bonus annuale (“**MBO**”) calcolati nei seguenti modi: (i) **compenso fisso annuale**: pari ad Euro 2,5 milioni, salvo che nel caso di quotazione avvenuta tra il 1 novembre 2017 e il 1 giugno 2018, in cui sarà pari ad Euro 2 milioni. Il compenso fisso sarà erogato per il 40% in denaro e per il 60% in Azioni; (ii) **MBO**: è pari ad un massimo di Euro 5 milioni e sarà corrisposto all’amministratore delegato in caso di superamento dei *gate* di accesso previsti nella politica di remunerazione approvata dall’Emittente per il periodo di riferimento in cui

## FATTORI DI RISCHIO

viene valutata e misurata la *performance* nonché in caso di raggiungimento dei parametri fissati nell'accordo stesso. Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 14, Paragrafo 14.2, del Documento di Registrazione.

### 2.1.3 Rischi connessi agli “interessi di minoranza” ai sensi della disciplina CRR

L'Emittente, in qualità di società che svolge attività bancaria, è soggetto al rispetto dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento previsti dal Reg. UE n. 575/ 2013 (“CRR”) e dalle relative disposizioni di attuazione che determinano l'ampliamento del perimetro del consolidamento prudenziale. In particolare, il CRR richiede che ai soli fini delle segnalazioni di vigilanza prudenziale, l'Azionista Venditore, in qualità di controllante diretta dell'Emittente, sia inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale dell'Emittente ai sensi e secondo le norme dettate dal CRR (*i.e.* Gruppo CRR). Con riferimento al Gruppo CRR, si segnala che Avio comincerà ad effettuare le segnalazioni di vigilanza prudenziale previste dalla normativa vigente a decorrere dal prossimo periodo di segnalazione (per maggiori informazioni *cfr.* Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Registrazione).

Il processo di quotazione e la possibile riduzione della partecipazione detenuta dall'Azionista Venditore nell'Emittente ad esito del Collocamento potrebbe impattare sulla disciplina degli “interessi di minoranza”. In particolare, l'Emittente è soggetto all'applicazione delle disposizioni prudenziali relative al computo degli interessi di minoranza (o partecipazioni di minoranza) di cui al CRR, Parte 2 – Titolo II “Partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni” (articolo 81 e seguenti del CRR).

Ai sensi di detta disciplina, gli “interessi di minoranza” comprendono, tra l'altro, le partecipazioni di minoranza detenute in un'impresa bancaria (quale l'Emittente) da soggetti diversi da quelli inclusi nel perimetro del consolidamento prudenziale ex CRR. Alla luce di quanto precede, gli interessi di minoranza possono essere inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato del Gruppo (*i.e.*, CET 1) (e dunque nei Fondi Propri) nei limiti stabiliti dal CRR (articolo 84), applicando i criteri di calcolo ivi disciplinati.

Ciò premesso, sulla base di analisi preliminari effettuate dall'Emittente, non è prevista la necessità di fare ricorso ad un rafforzamento patrimoniale in conseguenza dell'esito dell'Offerta (anche nel suo ammontare massimo). Allo stato, tuttavia, non si può escludere che, a decorrere dalla prima data di segnalazione che tenga conto dei risultati dell'Offerta (ossia la segnalazione che sarà effettuata nel corso del mese di novembre 2017), l'Autorità di Vigilanza possa imporre una diversa determinazione dell'importo delle partecipazioni di minoranza, rispetto a quanto sarà determinato dall'Emittente, e l'eventuale applicazione di coefficienti patrimoniali consolidati più stringenti, che renderebbero necessari interventi di rafforzamento patrimoniale.

### 2.1.4 Rischi connessi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità delle Azioni

Alla Data della Nota Informativa non esiste un mercato delle Azioni.

A seguito del perfezionamento dell'Offerta, le Azioni saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario e i possessori delle stesse potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul Mercato Telematico Azionario. In seguito al perfezionamento dell'Offerta, pertanto, le Azioni presenteranno gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura.

## FATTORI DI RISCHIO

Tuttavia, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni, rischio tipico dei mercati mobiliari.

Le Azioni potrebbero, infatti, presentare problemi di liquidità indipendenti dall’Emittente e le richieste di vendita, quindi, potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, con la conseguenza che i prezzi delle Azioni potrebbero essere soggetti a fluttuazioni anche significative. Peraltro, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo della Società, e dunque non riflettere in modo accurato i risultati operativi dell’Emittente. Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni, indipendentemente dai valori patrimoniali, economici e finanziari che l’Emittente sarà in grado di realizzare.

Per ulteriori informazioni, si rinvia ai Capitoli 4 e 5 della Nota Informativa.

### 2.1.5 Rischi connessi ad impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta, la Società e l’Azionista Venditore assumeranno, entro la stipula del Contratto Istituzionale, impegni di *lock-up* nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Alla scadenza di tali impegni di *lock-up*, eventuali vendite in misura significativa di Azioni da parte dell’Azionista Venditore, o la mera percezione che tali vendite ovvero operazioni sul capitale da parte dell’Emittente potrebbero verificarsi, potrebbero determinare un effetto negativo sull’andamento del prezzo delle Azioni.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Nota Informativa.

### 2.1.6 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione

Nell’ambito dell’Offerta, è previsto che Citigroup, anche per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, possa effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente.

Tale attività potrà essere svolta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e fino a 30 giorni successivi a tale data.

L’attività di stabilizzazione potrebbe determinare un prezzo di mercato superiore a quello che verrebbe altrimenti a prevalere. Non vi sono garanzie che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente svolta o che, quand’anche intrapresa, non possa essere interrotta in qualsiasi momento.

Eventuali proventi derivanti dall’attività di stabilizzazione spetteranno esclusivamente all’Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.5 della Nota Informativa.



## FATTORI DI RISCHIO

### 2.1.7 Rischi connessi alla non contendibilità dell'Emittente e al potenziale conflitto di interessi con il principale azionista dell'Emittente

Alla Data della Nota Informativa, il capitale sociale dell'Emittente è posseduto al 97,81% da Avio. A seguito del Collocamento Istituzionale, Avio continuerà a detenere una partecipazione di maggioranza nell'Emittente.

Pertanto, Avio sarà titolare di diritti di voto sufficienti a determinare l'approvazione, da parte dell'Assemblea ordinaria, di ogni delibera di sua competenza (come, per esempio, delibere di distribuzione degli utili) e a nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mantenendone pertanto il controllo ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico della Finanza. L'Emittente, pertanto, non sarà contendibile.

Avio, inoltre, sarà in grado di opporsi all'approvazione di ogni delibera di competenza dell'Assemblea straordinaria (come, per esempio, delibere di modifica del capitale sociale e di modifica delle disposizioni statutarie) e, in assenza di un'ampia partecipazione degli azionisti dell'Emittente a tali assemblee straordinarie, di fatto sarà titolare di diritti di voto sufficienti per approvare dette delibere.

L'Emittente non è in grado di prevedere quale sarà la politica adottata da Avio in relazione all'esercizio dei summenzionati poteri. L'Emittente non è in grado di prevedere se la politica e le azioni intraprese da Avio saranno conformi agli interessi degli altri soci dell'Emittente.

Infine, la presenza di una struttura partecipativa concentrata e di un azionista di controllo, anche ad esito dell'Offerta, potrebbero impedire, ritardare o comunque scoraggiare un cambio di controllo dell'Emittente. Tale circostanza potrebbe, a giudizio dell'Emittente, incidere negativamente, in particolare, sul prezzo di mercato delle Azioni.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Registrazione.

### 2.1.8 Rischi connessi alle caratteristiche degli strumenti finanziari

L'investimento in Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale di rischio quali il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l'applicazione di strumenti di "risoluzione", tra cui il c.d. "bail-in".

Al riguardo si precisa che la Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – "Bank Recovery and Resolution Directive") in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, prevede, *inter alia*, la possibilità in capo alla Banca d'Italia (nella sua qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione), di intraprendere strumenti di "risoluzione" delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. *bail-in*, attraverso il quale procedere ad una svalutazione

## FATTORI DI RISCHIO

e/o conversione delle passività dell'ente in dissesto con conseguenti perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non subordinati).

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *bail-in*, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*).

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del *bail-in*, i titolari delle Azioni potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le Azioni potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, i titolari delle Azioni potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in Azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli.

Infine, si precisa che sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Per ulteriori informazioni sui meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.8 del Documento di Registrazione.

### **2.1.9 Rischi connessi all'individuazione dell'intervallo di valorizzazione indicativa in mancanza di società perfettamente comparabili all'Emittente.**

Al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, l'Azionista Venditore, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell'Offerta, ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa, del capitale economico della Società compreso tra Euro 653 milioni e Euro 802 milioni (al netto delle Azioni proprie), pari a Euro 8,35 per Azione ed Euro 10,25 per Azione (l'**"Intervallo di Valorizzazione Indicativa"**).

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Valorizzazione Indicativa si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell'esercizio in corso e in quelli successivi della Società, tenuto conto delle condizioni di mercato e applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze dell'attività di *investor education* effettuata presso Investitori Istituzionali di elevato *standing* nazionale ed internazionale. In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall'applicazione del metodo dei multipli di mercato,

## FATTORI DI RISCHIO

che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali significative e, come analisi di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto *Discounted Cash Flow*) basato sulla attualizzazione dei flussi di cassa prospettici.

Nonostante ciascuna delle società selezionate ai fini dell'applicazione del metodo dei multipli di mercato presenti specifiche caratteristiche individualmente assimilabili a quelle del Gruppo doBank quali, ad esempio, il mercato dei crediti deteriorati quale mercato di riferimento, una parte dei ricavi riconducibile al *business* del *servicing* di crediti deteriorati o la forma giuridica bancaria associata alla prestazione di servizi differenti da quelli caratteristici delle banche, non esistono, a giudizio della Società e dell'Azionista Venditore, a livello italiano, europeo ed internazionale società quotate perfettamente confrontabili con l'Emittente. In particolare, mentre la Società si occupa in via prevalente di gestione di crediti *non performing* a favore di banche e istituzioni finanziarie (che costituisce, alla Data della Nota Informativa, l'attività principale dell'Emittente dalla quale derivano il 93% dei ricavi lordi consolidati al 31 dicembre 2016, come risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma), le società selezionate tra i principali operatori italiani, europei ed internazionali nel settore del *Servicing*, mercato di riferimento della Società, svolgono principalmente attività legate all'acquisto di crediti *non performing*, assumendo pertanto il rischio di esigibilità del credito stesso, ovvero, (i) forniscono altre attività nell'ambito del *credit information* (gestione, elaborazione e distribuzione di informazioni di carattere commerciale, contabile, economico finanziario e legale), (ii) offrono servizi di gestione di patrimoni immobiliari, valutazioni immobiliari, servizi di gestione di crediti *in bonis* e deteriorati e servizi di *asset management*, oppure (iii) offrono servizi finanziari quali, *inter alia*, *factoring* pro-soluto dei crediti vantati prevalentemente nei confronti degli enti della Pubblica Amministrazione o con focalizzazione verso la clientela privata. Conseguentemente, in assenza di società quotate perfettamente confrontabili, sussiste il rischio che i dati utilizzati nell'ambito dell'attività comparativa volta a determinare l'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, risultino non rappresentativi, in tutto o in parte, della possibile valorizzazione della Società, sulla quale incidono o potrebbero incidere diversi fattori, tra cui le condizioni di mercato, la specifica situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o il contesto economico e normativo di riferimento (per i principali rischi relativi al Gruppo doBank e al settore in cui lo stesso opera, *cf.* Capitolo 4, Paragrafi 4.1 e 4.2 del Documento di Registrazione). Tali dati comparativi sono riportanti a fini meramente indicativi, pertanto, nell'effettuare le proprie scelte di investimento, si invitano gli investitori a tenere in debito conto tale circostanza e a non fondare le proprie decisioni di investimento unicamente su tali dati dovendo le stesse, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento proposto, basarsi sull'esame completo da parte dell'investitore del Prospetto nella sua interezza.

Per ulteriori informazioni sull'Intervallo di Valorizzazione Indicativa e sui tratti distintivi dell'Emittente rispetto alle società comparabili, si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa.

**FATTORI DI RISCHIO****2.1.10 Rischi connessi al moltiplicatore P/E pro-forma 2016 legato all'Emittente calcolato sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa**

La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA pro-forma 2016 e P/E pro-forma 2016 legati alla Società calcolati sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa.

<b>Multiplo calcolato su:</b>	<b>EV/EBITDA 2016 pro-forma 2016<sup>(1)</sup></b>	<b>P/E 2016 pro-forma 2016<sup>(2)</sup></b>
Valore minimo dell'intervallo di Valorizzazione indicativa (al netto delle Azioni proprie)	9,7 volte	16,2 volte
Valore massimo dell'intervallo di Valorizzazione indicativa (al netto delle Azioni proprie)	12,0 volte	19,9 volte

(1) Il multiplo EV/EBITDA pro-forma 2016 (Enterprise Value/EBITDA) implicito è calcolato come rapporto tra l'Enterprise Value implicito nell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e l'EBITDA consolidato pro-forma di spettanza al Gruppo per l'esercizio 2016. In particolare, si segnala che l'Enterprise Value della Società è calcolato utilizzando la posizione finanziaria al 31 marzo 2017 (positiva per Euro 27,5).

(2) Il multiplo P/E (Price/Earnings) pro-forma 2016 implicito è calcolato come rapporto tra il Valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e l'Utile netto consolidato pro-forma di spettanza del Gruppo per l'esercizio 2016.

Nel Capitolo 5, Sezione 5.3.1 della Nota Informativa, sono riportati a fini meramente indicativi, e senza che questi abbiano alcun valore relativamente alla determinazione del Prezzo di Offerta, alcuni moltiplicatori EV/EBITDA 2016 e P/E 2016 legati a società quotate operanti in settori comparabili o correlati a quello dell'Emittente.

Il moltiplicatore P/E pro-forma 2016 relativo all'Emittente calcolato sulla base del valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (pari a 19,9 volte) risulta maggiore della media dei moltiplicatori P/E 2016 delle società comparabili o correlate all'Emittente (pari a 17,9 volte). Pertanto, qualora il Prezzo di Offerta fosse determinato applicando il valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa, la sottoscrizione di azioni dell'Emittente risulterebbe per gli investitori più onerosa rispetto alla media delle società comparabili o correlate (esclusivamente con riferimento al moltiplicatore P/E).

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa.

**2.1.11 Rischi connessi ai prelievi alla fonte a carico di soggetti fiscalmente non residenti in Italia**

Al ricorrere di determinate condizioni, la normativa fiscale italiana prevede l'applicazione di un prelievo alla fonte, ordinariamente del 26% per cento, in relazione a taluni redditi (dividendi) percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia; detto prelievo è riducibile per effetto di alcune norme italiane, nonché in ragione dell'applicazione dei trattati internazionali contro la doppia imposizione economica conclusi dall'Italia (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.11 della Nota Informativa).

Tale prelievo, quando solo ridotto, e non annullato, per effetto di normativa italiana o dei suddetti trattati, potrebbe determinare fenomeni di doppia imposizione economica in capo a soggetti percettori fiscalmente non residenti in Italia; in particolare, i fenomeni in questione si determinerebbero, nei rispettivi Paesi di residenza fiscale, quando l'imposta italiana applicata alla fonte non fosse accreditabile, o lo fosse solo parzialmente, in riduzione dell'imposta dovuta nel Paese di residenza fiscale in base alle norme localmente applicabili.

Pertanto gli investitori sono invitati a tenere conto di tale circostanza nell'effettuare un investimento nelle Azioni e a consultare i propri consulenti in ragione del regime fiscale correttamente applicabile.

## CAPITOLO 3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

### 3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e sulla scorta della definizione di capitale circolante – quale mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – contenuta nella “Raccomandazione ESMA 2013/319”, alla Data della Nota Informativa, l’Emittente ritiene che il capitale circolante di cui dispone sia sufficiente per il soddisfacimento delle proprie attuali esigenze e di quelle del Gruppo, per tali intendendosi quelle relative ai 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie del Gruppo si rinvia al Documento di Registrazione, Capitoli 9 e 10.

### 3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2017 e al 31 dicembre 2016 è pari rispettivamente a Euro 163.763 migliaia e Euro 210.744 migliaia ed è composto come segue:

<b>Patrimonio netto consolidato</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<i>Valori in migliaia di Euro</i>		
Capitale	41.280	41.280
Azioni proprie (-)	(277)	(277)
Riserve	117.155	117.155
Riserve da valutazione	274	256
Utile (perdita) del periodo	5.331	52.330
<b>Totale</b>	<b>163.763</b>	<b>210.744</b>

Dal 31 marzo 2017 alla Data della Nota Informativa, non si sono verificate variazioni rilevanti nel patrimonio netto.

Si segnala tuttavia che in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 (in data 28 marzo 2017), l’Assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per un importo pari a Euro 52,3 milioni, di cui Euro 11,3 milioni tramite utilizzo della riserva straordinaria. L’effettivo esborso finanziario è avvenuto in data 31 maggio 2017, utilizzando la liquidità disponibile sui conti correnti.

All’ultima data disponibile del 31 maggio 2017 il patrimonio netto consolidato del Gruppo risulta pari a Euro 169,6 milioni.

In considerazione dell’attività bancaria svolta, le risorse finanziarie del Gruppo sono costituite, come illustrato nella tabella seguente con riferimento al 31 marzo 2017 e al 31 dicembre 2016:

<b>Risorse finanziarie</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>Incidenza % sul totale</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Incidenza % sul totale</b>
<i>Valori in migliaia di Euro</i>				
Debiti verso banche	8.112	54,5%	13.076	54,2%
Raccolta netta da conti deposito <sup>(1)</sup>	6.786	45,5%	11.060	45,8%
<b>Totale</b>	<b>14.898</b>	<b>100,0%</b>	<b>24.136</b>	<b>100,0%</b>

(1) Tali debiti sono classificati nella voce dello stato patrimoniale “Debiti verso clientela”.

All'ultima data disponibile del 31 maggio 2017 le risorse finanziarie del Gruppo risultano pari a Euro 22,5 milioni.

Si conferma inoltre che non esistono *Covenant* che il Gruppo doBank è tenuto a rispettare, né *Negative Pledge Clause*, o clausole di *Cross Default* e/o di *Cross Acceleration* previste a carico del Gruppo doBank o che possano coinvolgere lo stesso Gruppo.

Non esistono limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o che potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'Emittente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo era pari a Euro 29,5 milioni al 31 dicembre 2016 ed Euro 27,5 al 31 marzo 2017. All'ultima data disponibile del 31 maggio 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a Euro 9,2 milioni, diminuita rispetto al 31 marzo 2017 a causa del pagamento del dividendo a favore di Avio.

### **3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'OFFERTA**

Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di Coordinatori dell'Offerta, si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto è previsto che, al verificarsi di certe condizioni, stipolino un contratto di collocamento e garanzia ai sensi del quale assumeranno l'impegno a garantire, ciascuna per le quote di propria competenza, il collocamento delle Azioni poste in vendita dall'Azionista Venditore nell'ambito del Collocamento Istituzionale. A fronte dello svolgimento di tale attività, ciascuna delle predette istituzioni finanziarie percepirà una commissione determinata in base al ruolo assunto nell'ambito dell'Offerta. La commissione che sarà percepita da UniCredit Corporate & Investment Banking in relazione ai servizi prestati in qualità di *Sponsor* è ricompresa nelle commissioni previste nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, le suddette istituzioni finanziarie e/o le altre società appartenenti ai rispettivi gruppi bancari, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato o potrebbero prestare in futuro in via continuativa, a seconda dei casi, (i) servizi di *lending*, *advisory*, *investment banking* e di finanza aziendale a favore dell'Emittente, dell'Azionista Venditore e/o dei rispettivi gruppi di appartenenza e (ii) servizi di investimento e negoziazione, sia per proprio conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o correlati a questi ultimi.

Si segnala inoltre che UniCredit Corporate & Investment Banking, è parte, unitamente, *inter alia*, a UniCredit S.p.A. – società che detiene, alla Data della Nota Informativa, l'intero capitale sociale dello Sponsor – del Master Servicing Agreement con UniCredit, ai sensi del quale l'Emittente si è impegnato a fornire alle sopra menzionate società le attività di amministrazione, gestione e riscossione finalizzate al recupero dei crediti affidati in gestione all'Emittente alla data del 1 novembre 2015 nonché i flussi futuri di crediti classificati come crediti *non performing* di valore pari o inferiore a Euro 1 milione, con specifiche e limitate eccezioni. Per ulteriori informazioni sul Master Service Agreement, si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione.

Avio, in qualità di Azionista Venditore, ha un interesse proprio in quanto percepirà i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Inoltre, alla Data della Nota Informativa, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica sono portatori di interessi propri. In particolare, il dott. Fabio Balbinot, in virtù dei rapporti intercorsi con il Gruppo Fortress che risultano cessati alla Data della Nota Informativa, e i dott.ri Giuseppe Ranieri e Francesco Colasanti detengono quote di fondi gestiti da FIG LLC, società del Gruppo Fortress, e da società dalla stessa controllate (ivi inclusi fondi che, indirettamente, detengono una partecipazione nell'Emittente) e sono beneficiari di piani di *stock option* aventi ad oggetto azioni di Eurocastle Investment Limited che – alla Data della Nota Informativa – detiene, indirettamente, il 50% del capitale sociale di Avio (che controlla l'Emittente). Inoltre, per completezza, si segnala che il dott. Francesco Colasanti, il dott. Giuseppe Ranieri e il dott. Charles Robert Spetka sono dipendenti di Fortress Investment Group.

Infine, si precisa che l'Emittente ha sottoscritto con l'attuale amministratore delegato, Andrea Mangoni, un accordo che disciplina i termini e le condizioni del rapporto di amministrazione di quest'ultimo con l'Emittente, con l'obiettivo reciproco di dare a tale rapporto un'adeguata stabilità al fine, da una parte, di consentire all'Emittente di beneficiare del contributo e dell'esperienza professionale dell'amministratore delegato in tutte le fasi di sviluppo delle attività previste per gli anni a venire e, dall'altra parte, di garantire all'amministratore delegato di usufruire di un orizzonte temporale compatibile con la realizzazione degli obiettivi del *business plan* dell'Emittente. Ai sensi di tale accordo, le parti hanno concordato che l'ammissione a quotazione delle Azioni costituisca un obiettivo essenziale per la strategia dell'Emittente ed hanno, quindi, previsto che l'amministratore delegato avrà diritto, in caso di quotazione, ad un compenso fisso e ad un bonus annuale ("MBO") calcolati nei seguenti modi: (i) **compenso fisso annuale**: pari ad Euro 2,5 milioni, salvo che nel caso di quotazione avvenuta tra il 1 novembre 2017 e il 1 giugno 2018, in cui sarà pari ad Euro 2 milioni. Il compenso fisso sarà erogato per il 40% in denaro e per il 60% in Azioni; (ii) **MBO**: è pari ad un massimo di Euro 5 milioni e sarà corrisposto all'amministratore delegato in caso di superamento dei *gate* di accesso previsti nella politica di remunerazione approvata dall'Emittente per il periodo di riferimento in cui viene valutata e misurata la *performance* nonché in caso di raggiungimento dei parametri fissati nell'accordo stesso. Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 14, Paragrafo 14.2, del Documento di Registrazione.

### 3.4 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

L'Offerta è funzionale alla diffusione delle Azioni e alla quotazione delle stesse sul Mercato Telematico Azionario. L'Offerta risponde altresì all'obiettivo di rafforzare la posizione di mercato dell'Emittente, aumentandone l'indipendenza e, quindi, consentendogli di ottenere nuovi mandati, di aumentarne la visibilità ed accelerarne ulteriormente lo sviluppo, consentendo l'ingresso di nuovi investitori e, in prospettiva, di reperire, ove necessario, con maggiore facilità, risorse finanziarie sul mercato dei capitale per effettuare, ove di interesse per gli azionisti, eventuali operazioni di Co-investimento, con altri investitori, e di M&A.

Poiché l'Offerta ha ad oggetto unicamente Azioni poste in vendita dall'Azionista Venditore, l'operazione non genererà proventi in favore dell'Emittente.

In particolare, Avio pone in vendita n. 28.500.000 Azioni, oltre a massime n. 2.850.000 Azioni oggetto dell'Opzione *Greenshoe* concessa sempre da Avio (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1, della Nota Informativa). In caso di completamento dell'Offerta e di integrale esercizio della Opzione *Greenshoe*, Avio arriverà a detenere una partecipazione residua pari a 58,62% del capitale sociale dell'Emittente. Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente, Avio porrà in vendita un ulteriore quantitativo di Azioni pari ad un massimo di n. 6.200.000 Azioni, oltre a massime n. 620.000 Azioni oggetto dell'Opzione *Greenshoe*. In caso di integrale

esercizio della Facoltà di Incremento e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, Avio arriverà a detenere una partecipazione residua pari a 50,10% del capitale sociale dell'Emittente.



## **CAPITOLO 4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE**

### **4.1 DESCRIZIONE DELLE AZIONI**

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono rappresentate da massime n. 28.500.000 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale, pari a 35,63% del capitale sociale dell'Emittente, ovvero massime n. 34.700.000 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale, pari a 43,38% del capitale sociale dell'Emittente, in caso di esercizio della Facoltà di Incremento. Le Azioni oggetto dell'Offerta sono tutte poste in vendita dall'Azionista Venditore.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta dell'Opzione *Greenshoe*. In caso di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe* (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5 della Nota Informativa), le Azioni oggetto dell'Offerta rappresenteranno complessivamente il 39,19% del capitale sociale dell'Emittente, senza esercizio della Facoltà di Incremento e complessivamente il 47,71% del capitale sociale dell'Emittente, in caso di esercizio della Facoltà di Incremento.

Le Azioni hanno il codice ISIN IT0001044996.

### **4.2 LEGISLAZIONE AI SENSI DELLA QUALE LE AZIONI SONO STATE EMESSE**

Le Azioni sono state emesse ai sensi della legge italiana.

### **4.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI**

Le Azioni sono ordinarie, nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e sono assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

### **4.4 VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Le Azioni sono denominate in Euro.

### **4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI**

Tutte le Azioni, ivi incluse le Azioni oggetto dell'Offerta, hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni hanno godimento regolare.

Ciascuna Azione attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalle disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti come segue: a) il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; b) il residuo a tutte le Azioni, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi di destinarlo, in tutto o in parte, a riserva ordinaria, a riserve straordinarie, a accantonamenti speciali e/o a rinvio a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore dell'Emittente con diretta imputazione a riserva.

In caso di scioglimento dell'Emittente, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 21 del Documento di Registrazione.

#### **4.6 INDICAZIONE DELLE DELIBERE, AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI LE AZIONI SON STATE O SARANNO EMESSE**

Le Azioni oggetto dell'Offerta (come eventualmente aumentata in funzione dell'esercizio della Facoltà di Incremento) sono unicamente quelle poste in vendita dall'Azionista Venditore. L'Offerta non prevede, pertanto, l'emissione di nuove Azioni da parte dell'Emittente.

#### **4.7 DATA DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti deposito intrattenuti dai collocatori presso Monte Titoli.

#### **4.8 LIMITAZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI**

Fatto salvo quanto indicato nel Capitolo 7, paragrafo 7.3, della Nota Informativa, in merito all'assunzione di impegni di *lock-up*, non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o del Nuovo Statuto.

#### **4.9 INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALE IN RELAZIONE ALLE AZIONI**

A far data dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, l'Emittente sarà assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui agli articoli 101-*bis* e seguenti del TUF e ai relativi regolamenti attuativi, incluse le disposizioni in materia di offerta pubblica d'acquisto obbligatoria (articoli 105 e seguenti del TUF), di obbligo di acquisto (articolo 108 del TUF) e di diritto di acquisto (articolo 111 del TUF).

Si segnala che l'Emittente è qualificabile quale "PMI" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *w-quater*.1 del TUF in quanto il fatturato del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 risulta inferiore al limite di Euro 300.000 migliaia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni applicabili alle PMI in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUF, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1-ter del TUF, gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nell'articolo 106, comma 1 del TUF (ossia, 30% del capitale sociale rappresentato da titoli con diritto di voto), comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%. Si segnala che il Nuovo Statuto non prevede una soglia diversa da quella indicata all'art. 106, comma 1, del TUF, sopra riportata.

Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli. La disciplina dell'esercizio del diritto di recesso e le modalità di liquidazione del valore delle azioni oggetto di recesso è quella di regola applicabile in caso di recesso (ex articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile).

Ai sensi dell'art. 106, comma 3-*quater* del TUF l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF conseguente ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei sopra citati commi 1 e 1-*ter* senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria (c.d. OPA incrementale), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. Si segnala che il Nuovo Statuto non contiene tale previsione.

#### **4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE SULLE AZIONI NEL CORSO DELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO**

Nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso le Azioni non sono state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto e/o di scambio.

#### **4.11 REGIME FISCALE**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti generali del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e applicabile e della prassi esistente alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche categorie di investitori, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo.

In futuro, in particolare, potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto, ad esempio, la revisione delle aliquote delle ritenute applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria o della misura delle imposte sostitutive relative ai medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Azioni quale descritto nei seguenti paragrafi. Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide. Quanto segue non intende essere un'analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni per tutte

le possibili categorie di investitori e rappresenta una mera introduzione alla materia. La declinazione delle differenti ipotesi fiscali ha, pertanto, carattere esclusivamente esemplificativo e non esaustivo.

Gli investitori sono comunque tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni e a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

#### (A) **Definizioni**

Ai fini del presente Paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato:

- **“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- **“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
- **“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
- **“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazione Qualificate.

#### (B) **Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti sulle Azioni saranno soggetti al regime fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda dalla natura del soggetto percettore:

##### (i) ***Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa***

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione ad azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e del regime del risparmio gestito e costituenti Partecipazioni Non Qualificate,

immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni oggetto dell'Offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (il "**D.P.R. 600/1973**") e art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il "**Decreto Legge 66/2014**"; non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella propria dichiarazione dei redditi.

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni di società italiane negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni oggetto dell'Offerta.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("**Legge 232/2016**"), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito "**TUIR**") o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. "**PIR**"), sono esenti da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta non applicata nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("**IRPEF**"), prelevata con un sistema a scaglioni di aliquota progressivi. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008 (il "**DM 2 aprile 2008**"), in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la "**Legge Finanziaria 2008**"), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Si segnala che l'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("**Legge di Stabilità 2016**") ha previsto che le percentuali di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile vengano nuovamente rideterminate – tramite apposito Decreto Ministeriale – in funzione della riduzione dell'aliquota

IRES dal 27,5% al 24% disposta dall'art. 1, comma 61, della medesima Legge di Stabilità 2016 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) ***Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni non qualificate nell'ambito del regime del risparmio gestito***

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il "**Decreto Legislativo 461/1997**"), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(iii) ***Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa***

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72% del loro ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le percentuali di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile vengano nuovamente rideterminate – tramite apposito Decreto Ministeriale – in funzione della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% disposta dall'art. 1, comma 61, della medesima Legge di Stabilità 2016 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(iv) ***Società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia***

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché certi trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (c.d. enti commerciali), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in

Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (ad esempio, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 49,72% del loro ammontare; in caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%, restando inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Ex art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, le percentuali di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile verranno nuovamente rideterminate – tramite apposito Decreto Ministeriale – in funzione della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% disposta dall'art. 1, comma 61, della medesima Legge di Stabilità 2016 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (ad esempio, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(v) ***Enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia***

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR (cosiddetti enti non commerciali) che include gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti da assoggettare ad IRES limitatamente al 77,74% del loro ammontare (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub B (vii) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR). L'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le percentuali di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile vengano nuovamente rideterminate – tramite apposito Decreto Ministeriale – in funzione della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% disposta dall'art. 1, comma 61, della medesima Legge di Stabilità 2016 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(vi) ***Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia***

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vii) ***Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)***

I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "**Decreto 252**"), e (b) O.I.C.R. italiani diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili (le "**SICAF Immobiliari**" e, insieme ai fondi comuni di investimento immobiliare, gli "**O.I.C.R. Immobiliari**") non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Per i suddetti fondi pensione, tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i dividendi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, corrisposti a fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le distribuzioni di dividendi percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(viii) ***O.I.C.R. Immobiliari italiani***

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, (il "**Decreto 351**") convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 (la "**Legge 86**") e dalle SICAF Immobiliari, non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.



In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) ***Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato***

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (aliquota IRES del 24% a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali) nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di stabili organizzazioni ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(x) ***Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato***

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono, in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si dirà oltre, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici

ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile.

A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, ovvero il loro rappresentante fiscale nel caso di intermediari non residenti, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati poi approvati i modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi stipulate dall'Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'amministrazione finanziaria italiana il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,2% (a decorrere dal 1° gennaio 2017. Precedentemente alla citata riduzione dell'aliquota ordinaria IRES, l'aliquota applicabile a tale imposta sostitutiva era pari all'1,375%) del relativo ammontare. Gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,2% sono quelli inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68, della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva in misura ridotta si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31

dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1,2%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, comma 95, Legge 232/2016, la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. 600/1973) e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli (27-ter del D.P.R. 600/1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni.

Ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. direttiva "madre-figlia") poi rifiuta nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 2011/96/UE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c), nonché una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. Con Provvedimento del 10 luglio 2013, l'Agenzia delle entrate ha approvato la modulistica ai fini della disapplicazione dell'imposta sostitutiva. La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente

modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione anti-elusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art. 1 della Direttiva). Tale modifica è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione della disposizione generale anti-elusiva di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000. I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

**(C) Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR**

Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

**(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa**

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi. Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997.

(ii) ***Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia***

In capo alle persone fisiche che detengono azioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (senza considerare la quota di essi che è stata accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo D) "Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni".

(iii) ***Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)***

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i redditi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, conseguiti da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia soggetti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero, invece, scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(iv) ***O.I.C.R. Immobiliari italiani***

Ai sensi del D. L. 351/2001, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(v) ***Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato***

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

(vi) ***Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato***

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente paragrafo sub (C (ii)).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente paragrafo sub (C (v)).

(D) **Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

(i) ***Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa***

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o meno.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di impresa commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni (nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni) che non si qualificano quali Cessioni di Partecipazioni Qualificate sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione fino a concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate). Ai sensi del Decreto Legge 66/2014, tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate per una quota ridotta, pari al 76,92%. Il regime della

dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di seguito indicati ai punti (b) e (c);

- (b) “Regime del risparmio amministrato” (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositati in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di altro rapporto di risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi;
- (c) “Regime del risparmio gestito” (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime (di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997) è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, tra l'altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti

in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

#### Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti da Cessioni di Partecipazioni Qualificate conseguite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF limitatamente al 49,72% del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze.

La tassazione delle plusvalenze realizzate mediante Cessioni di Partecipazioni Qualificate avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso di plusvalenze e minusvalenze alla formazione del reddito imponibile venga nuovamente rideterminata con apposito Decreto Ministeriale, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016).

#### (ii) ***Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia***

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia nell'esercizio di impresa, nonché da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze, diverse da quelle che soddisfano i requisiti per la cd. *participation exemption*, possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.



Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale pari al 49,72% del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai sensi dell'art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, è previsto che la percentuale di concorso di plusvalenze e minusvalenze alla formazione del reddito imponibile venga nuovamente rideterminata (ad eccezione che per i soggetti di cui all'art. 5 TUIR, per i quali tale rideterminazione non trova applicazione) con apposito Decreto Ministeriale, proporzionalmente alla prevista riduzione dell'aliquota IRES al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016). Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle partecipazioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) ***Società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.***

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR (recante il regime c.d. di participation exemption), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione);
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione: (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relativi ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50 mila, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie relativi all'operazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5 milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di realizzo, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 10-bis della Legge 212/2000. Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) **Enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia**

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) **Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)**

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, le plusvalenze, diverse da quelle relative a partecipazioni qualificate, realizzate da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(vi) **O.I.C.R. Immobiliari italiani**

Ai sensi del Decreto 351, e a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-bis del Decreto 269, e dall'art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-bis della Legge 86, e da SICAF Immobiliari, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) **Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato**

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al paragrafo sub (iii). Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo sub (viii).

(viii) **Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato**

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni che non si qualificano quale Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato, né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se più favorevoli.

(E) **Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro**

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso", a seguito di registrazione volontaria o in caso di "enunciazione".

(F) **Imposta sulle transazioni finanziarie**

Titoli azionari e similari

Salve determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggetti all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "**Tobin Tax**"), tra l'altro, i trasferimenti di proprietà (o di nuda proprietà) di azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 ("D.M. 21 febbraio 2013") fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta deve invece essere versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall'applicazione della Tobin Tax tramite la stabile organizzazione.

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una società fiduciaria o un'impresa di investimento abilitata all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell'imposta.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è generalmente applicata con aliquota dello 0,20% sul valore delle transazioni, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L'aliquota ridotta dello 0,10% si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all'art. 1,

comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni) si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Tobin Tax, tra l'altro, i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di successione o donazione; le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse le operazioni di riacquisto da parte dell'emittente; l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; le assegnazioni di azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve o di restituzione di capitale sociale; i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, del Codice Civile, o che sono controllate dalla stessa società nonché quelli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. feeder di cui all'art. 1, comma 1, del TUF; i trasferimenti derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R..

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi dalle medesime società. La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di 500 milioni di Euro.

Inoltre, l'imposta non si applica, tra l'altro:

- (a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 del 1 febbraio 2013;

- (b) ai soggetti che, per conto di una società emittente, pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- (c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996), nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente;
- (d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione;
- (e) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo non adempia alle proprie obbligazioni;
- (f) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996). Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'Autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati legati agli acquisti ed alle operazioni e a trasmetterli su richiesta all'Agenzia delle Entrate.

L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.

Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea ovvero le istituzioni europee, la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

#### Negoziazioni ad alta frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla CONSOB ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'art. 13 del medesimo Decreto ministeriale.

#### **(G) Imposta di bollo**

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le azioni.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.



L'aliquota di imposta si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

#### **(H) Imposta sul valore delle attività finanziarie**

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (cd."IVAFE"). L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore delle attività finanziarie è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica alle attività finanziarie – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo (G) supra) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

#### **(I) Obblighi di monitoraggio fiscale**

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della

dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

#### **(J) Imposta sulle successioni e donazioni**

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

##### **(a) Imposta sulle successioni**

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("Decreto Legge 262/2006" convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

(b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

## CAPITOLO 5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA

### 5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA

Il Collocamento Istituzionale è rivolto esclusivamente ad Investitori Istituzionali ed è finalizzato a costituire il flottante richiesto dal Regolamento di Borsa per l’ammissione delle Azioni oggetto dell’Offerta sul Mercato Telematico Azionario.

Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese.

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione, fatto salvo il provvedimento di inizio delle negoziazioni di Borsa Italiana (per maggiori informazioni, si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1, della Nota Informativa).

#### 5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta

L’Offerta, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni oggetto dell’Offerta sul Mercato Telematico Azionario, ha per oggetto massime n. 28.500.000 Azioni poste in vendita da parte dell’Azionista Venditore, corrispondenti al 35,63% del capitale sociale dell’Emittente ed è costituita unicamente dal Collocamento Istituzionale.

È inoltre prevista, da parte dell’Azionista Venditore, la concessione dell’Opzione di *Over Allotment* e dell’Opzione *Greenshoe* (cfr. il Paragrafo 5.2.5 del Capitolo 5 della Nota Informativa). In caso di integrale esercizio dell’Opzione *Greenshoe* le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 39,19% del capitale sociale dell’Emittente.

Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, l’Azionista Venditore si riserva, sentiti i Coordinatori dell’Offerta, di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta, dandone comunicazione al pubblico nell’avviso integrativo relativo al Prezzo di Offerta. Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta.

Inoltre, l’Azionista Venditore si riserva, altresì, sentiti i Coordinatori dell’Offerta, di aumentare l’ammontare dell’Offerta (la “**Facoltà di Incremento**”), in considerazione delle adesioni pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, con un ulteriore quantitativo di Azioni pari ad un massimo di n. 6.200.000 Azioni, dandone comunicazione al pubblico nell’avviso relativo al Prezzo di Offerta.

In caso di integrale esercizio della Facoltà di Incremento e dell’Opzione *Greenshoe* (relativa all’Offerta come incrementata) le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 47,71% del capitale sociale dell’Emittente.

#### 5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta Pubblica e modalità di sottoscrizione

Il Collocamento Istituzionale è iniziato il giorno 28 giugno 2017 e terminerà il giorno 11 luglio 2017, salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* dell’Emittente [www.dobank.com](http://www.dobank.com) (il “**Periodo di Offerta**”).

In considerazione del fatto che l'Offerta consiste in un Collocamento Istituzionale, non sono previste particolari modalità di sottoscrizione. La raccolta degli ordini nell'ambito del Collocamento Istituzionale e l'adesione verranno effettuate secondo la prassi internazionale per operazioni similari.

L'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta, si riserva la facoltà, di disporre la chiusura anticipata del Collocamento Istituzionale qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, l'ammontare delle Azioni oggetto del Collocamento sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a Consob e informativa al pubblico mediante comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente [www.doBank.com](http://www.doBank.com).

Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico mediante comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente [www.dobank.com](http://www.dobank.com).

#### **5.1.4 Informazioni circa la revoca o sospensione dell'Offerta**

L'Azionista Venditore, sentiti i Coordinatori dell'Offerta, si riserva la facoltà di revocare, ritirare o sospendere, il Collocamento Istituzionale.

Il Collocamento Istituzionale sarà comunque ritirato, entro la Data di Pagamento, previa tempestiva comunicazione a Consob e successivamente al pubblico con comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente [www.dobank.com](http://www.dobank.com) qualora (i) Borsa Italiana non deliberi l'inizio delle negoziazioni e/o revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa, (ii) il Collocamento venisse meno, in tutto o in parte, per mancata assunzione e/o efficacia, ovvero cessazione, in tutto o in parte, dell'impegno di collocamento e garanzia relativo alle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale di cui al Contratto Istituzionale.

#### **5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso**

In considerazione del fatto che l'Offerta non è rivolta al pubblico indistinto, non sono previsti lotti minimi di adesione, né vi sono previsioni in merito alla possibilità di ridurre e ritirare la sottoscrizione o alle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente la stessa, in quanto non applicabili al Collocamento Istituzionale.

#### **5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione**

Si veda il precedente Paragrafo 5.1.5.

#### **5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione**

Si veda il precedente Paragrafo 5.1.5.

#### **5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni**

La Data di Pagamento delle Azioni oggetto del Collocamento è prevista entro il 14 luglio 2017.

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell'Offerta, le eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate con il medesimo comunicato con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento.

Contestualmente al pagamento del relativo prezzo, le Azioni collocate verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

#### **5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta**

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura del Periodo di Offerta, l’Emittente comunicherà i risultati riepilogativi dell’Offerta a Borsa Italiana nonché al mercato tramite comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente [www.dobank.com](http://www.dobank.com). Copia di tale comunicato verrà contestualmente trasmessa a Consob e Borsa Italiana.

#### **5.1.10 Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di opzione non esercitati**

La vendita delle Azioni non è soggetta all’esercizio di diritti di prelazione.

Le Azioni sono esclusivamente poste in vendita dall’Azionista Venditore e non è pertanto previsto alcun diritto di opzione.

### **5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE**

#### **5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati**

Il Collocamento Istituzionale è rivolto esclusivamente ad Investitori Qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai *Qualified Institutional Buyers* ai sensi della *Rule 144A* adottata in forza dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificata ad eccezione di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese interessato.

Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. *Offering Circular*), contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nel Prospetto.

#### **5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente che intendono aderire all’Offerta e persone che intendono aderire all’Offerta per più del 5%**

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei principali azionisti, né i membri del Consiglio di Amministrazione né i componenti del Collegio Sindacale né gli Alti Dirigenti dell’Emittente intendono aderire all’Offerta.

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno intende aderire all’Offerta per più del 5%.

### **5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione**

#### **5.2.3.1 Divisione dell'Offerta in tranche**

Il presente Paragrafo non trova applicazione.

#### **5.2.3.2 Claw back**

Il presente Paragrafo non trova applicazione.

#### **5.2.3.3 Metodi di assegnazione**

Il presente Paragrafo non trova applicazione.

#### **5.2.3.4 Trattamento preferenziale**

Non è previsto un trattamento preferenziale predeterminato da accordare ad alcune classi di investitori o ad alcuni gruppi.

#### **5.2.3.5 Trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione**

Non è previsto alcun trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione determinato in funzione del membro del Consorzio per il Collocamento Istituzionale attraverso il quale o dal quale sono effettuate.

#### **5.2.3.6 Obiettivo minimo di assegnazione nell'ambito dell'Offerta**

Non è previsto alcun obiettivo minimo di assegnazione.

#### **5.2.3.7 Condizioni di chiusura dell'Offerta e durata minima del Periodo di Offerta**

Si veda il precedente Paragrafo 5.1.3.

#### **5.2.3.8 Sottoscrizioni multiple**

Il presente Paragrafo non trova applicazione.

### **5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni**

Ciascun membro del Consorzio per il Collocamento Istituzionale provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati.

### **5.2.5 Over Allotment e Opzione Greenshoe**

Nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta è prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta di un'opzione di *Over Allotment* per chiedere in prestito ulteriori massime n. 2.850.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta ai fini di una eventuale c.d. sovra-allocazione (*over allotment*) nell'ambito del Collocamento

Istituzionale (l'“**Opzione di Over Allotment**”). In caso di *over allotment*, i Coordinatori dell'Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni e collocare le Azioni così prese a prestito nell'ambito del Collocamento Istituzionale al Prezzo di Offerta. Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente, l'Opzione di *Over Allotment* avrà ad oggetto massime n. 3.470.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta (come incrementata in funzione dell'esercizio della Facoltà di Incremento).

Sempre nell'ambito degli accordi che saranno stipulati per l'Offerta, è inoltre prevista la concessione, da parte dell'Azionista Venditore ai Coordinatori dell'Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un'opzione per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta di massime n. 2.850.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta (l'Opzione *Greenshoe*). Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata integralmente, l'Opzione *Greenshoe* avrà ad oggetto massime n. 3.470.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta (come incrementata in funzione dell'esercizio della Facoltà di Incremento). I Coordinatori dell'Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell'Opzione di *Over Allotment* saranno restituite all'Azionista Venditore, entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni utilizzando (i) le Azioni rivenienti dall'esercizio dell'Opzione *Greenshoe* e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell'ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5 della Nota Informativa.

### **5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA**

#### **5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore**

Il Prezzo di Offerta delle Azioni sarà determinato dall'Azionista Venditore, dopo aver consultato i Coordinatori dell'Offerta, al termine del Periodo di Offerta.

Detta determinazione terrà conto tra l'altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale; e (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali.

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell'*open price*.

#### *Intervallo di Valorizzazione Indicativa*

L'Azionista Venditore, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell'Offerta, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, ha individuato, dopo aver consultato i Coordinatori dell'Offerta, un intervallo di valorizzazione indicativa, del capitale economico della Società compreso tra Euro 653 milioni e Euro 802 milioni (al netto delle Azioni proprie), pari a Euro 8,35 per Azione ed Euro 10,25 per Azione (l'“**Intervallo di Valorizzazione Indicativa**”).

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Valorizzazione Indicativa si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell'esercizio in corso e in quelli successivi della Società, tenuto conto delle



condizioni di mercato e applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze dell'attività di *investor education* effettuata presso Investitori Istituzionali di elevato *standing* nazionale ed internazionale. In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall'applicazione del metodo dei multipli di mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali significative e, come analisi di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto *Discounted Cash Flow*) basato sulla attualizzazione dei flussi di cassa prospettici.

La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA pro-forma 2016 e P/E pro-forma 2016 legati alla Società calcolati sulla base dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa.

Multiplo calcolato su:	EV/EBITDA 2016 pro-forma 2016 <sup>(1)</sup>	P/E 2016 pro-forma 2016 <sup>(2)</sup>
<b>Valore minimo dell'intervallo di Valorizzazione indicativa</b> (al netto delle Azioni proprie)	9,7 volte	16,2 volte
<b>Valore massimo dell'intervallo di Valorizzazione indicativa</b> (al netto delle Azioni proprie)	12,0 volte	19,9 volte

(1) Il multiplo EV/EBITDA pro-forma 2016 (Enterprise Value/EBITDA) implicito è calcolato come rapporto tra l'Enterprise Value implicito nell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e l'EBITDA consolidato pro-forma di spettanza al Gruppo per l'esercizio 2016. In particolare, si segnala che l'Enterprise Value della Società è calcolato utilizzando la posizione finanziaria al 31 marzo 2017 (positiva per Euro 27,5).

(2) Il multiplo P/E (Price/Earnings) pro-forma 2016 implicito è calcolato come rapporto tra il Valore dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa (minimo e massimo) e l'Utile netto consolidato pro-forma di spettanza del Gruppo per l'esercizio 2016.

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica dell'ambito operativo di alcune società quotate che operano in settori comparabili o correlati a quelli della Società, con evidenza del Paese, del mercato di quotazione e della capitalizzazione alla data del 26 giugno 2017 il cui valore – ove espresso in valuta differente dall'Euro – è stato convertito in Euro secondo il tasso di cambio alla medesima data.

Le società riportate sono state selezionate tra i principali operatori italiani ed europei nel settore del *Servicing* e dell'acquisto e nel recupero dei crediti sulla base di alcune caratteristiche ritenute in linea con quelle del Gruppo doBank in termini di posizionamento di settore e modello di business.

Nonostante ciascuna delle società selezionate presenti specifiche caratteristiche individualmente assimilabili a quelle del Gruppo doBank quali, ad esempio, il mercato dei crediti deteriorati quale mercato di riferimento (come nel caso di Arrow Global, B2Holding, Encore Capital Group, Hoist Finance, Intrum Justitia, Kruk e PRA Group), una parte dei ricavi riconducibile al *business* del *servicing* di crediti deteriorati (come nel caso di Cerved e Prelios) o la forma giuridica bancaria associata alla prestazione di servizi differenti da quelli caratteristici delle banche (come nel caso di Banca FarmaFactoring, Banca IFIS e Banca Sistema), non esistono, a giudizio della Società e dell'Azionista Venditore, a livello italiano, europeo ed internazionale società quotate perfettamente confrontabili con l'Emittente. In particolare, mentre la Società si occupa in via prevalente di gestione di crediti *non performing* a favore di banche e istituzioni finanziarie (che costituisce, alla Data della Nota Informativa, l'attività principale dell'Emittente dalla quale derivano il 93% dei ricavi lordi consolidati al 31 dicembre 2016, come risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma), le società selezionate tra i principali operatori italiani, europei ed internazionali nel settore del *Servicing*, mercato di riferimento della Società, svolgono principalmente attività legate all'acquisto di crediti *non performing*, assumendo pertanto il rischio di esigibilità del credito stesso, ovvero, (i) forniscono altre attività nell'ambito del credit

information (gestione, elaborazione e distribuzione di informazioni di carattere commerciale, contabile, economico finanziario e legale) come nel caso di Cerved, (ii) offrono servizi di gestione di patrimoni immobiliari, valutazioni immobiliari, servizi di gestione di crediti *in bonis* e deteriorati e servizi di *asset management* come nel caso di Prelios, oppure (iii) offrono servizi finanziari quali, *inter alia*, il *factoring* pro-soluto dei crediti vantati prevalentemente nei confronti degli enti della Pubblica Amministrazione come nel caso di Banca FarmaFactoring o con focalizzazione verso la clientela privata come nel caso di Banca Sistema.

Le società selezionate includono (in ordine alfabetico):

**Arrow Global:** quotata sul London Stock Exchange, ha una capitalizzazione di Euro 796<sup>1</sup> milioni. Arrow Global è un operatore britannico specializzato nell'acquisto di crediti di difficile esigibilità, non garantiti e nel recupero del credito. Arrow acquista crediti *retail non performing* da diverse tipologie di clienti quali banche, società di credito al consumo, società di telecomunicazioni e *utilities*.

**B2Holding:** quotata alla Borsa di Oslo, ha una capitalizzazione di Euro 610<sup>1</sup> milioni. B2Holding Finance è un gruppo finanziario norvegese presente in 18 paesi europei e specializzato nell'acquisto di crediti non garantiti e di difficile esigibilità e nel recupero crediti. Nell'ambito di questa attività B2Holding si focalizza nell'acquisto di crediti *retail non performing* ceduti da banche e altre istituzioni finanziarie, oltre che da società di telecomunicazioni e *utilities*.

**Banca FarmaFactoring:** quotata alla Borsa Italiana, ha una capitalizzazione di Euro 862 milioni. Banca FarmaFactoring è una società specializzata nella gestione e smobilizzo, nonché nel *factoring* pro-soluto, dei crediti vantati prevalentemente nei confronti degli enti della Pubblica Amministrazione, in Italia, Spagna, Portogallo ed Est Europa. In Italia opera con particolare *focus* sulle aziende fornitrici del settore sanitario nazionale.

**Banca IFIS:** quotata alla Borsa Italiana, ha una capitalizzazione di Euro 1.866 milioni. Banca IFIS è un Gruppo bancario Italiano specializzato nel *factoring* sia pro-soluto che pro-solvendo di crediti commerciali con focalizzazione verso la clientela privata, nel finanziamento alle PMI, nell'acquisto e nel recupero di crediti *non performing* e nell'acquisto di crediti fiscali derivanti da procedure concorsuali.

**Banca Sistema:** quotata alla Borsa Italiana, ha una capitalizzazione di Euro 183 milioni. Banca Sistema è una società specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e nell'offerta di servizi finanziari come *factoring* pro-soluto, pro-solvendo, finanziamenti alle PMI, cessione del quinto dello stipendio, rimborso crediti IVA annuali e trimestrali, conti correnti, conti deposito, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, *reverse factoring* e certificazione dei crediti.

**Cerved:** quotata alla Borsa Italiana, ha una capitalizzazione di Euro 1.872 milioni. Il gruppo Cerved è il secondo maggior operatore di riferimento in Italia nel settore del *credit information* (gestione, elaborazione e distribuzione di informazioni di carattere commerciale, contabile, economico finanziario e legale). Il gruppo Cerved ha inoltre perseguito negli ultimi anni lo sviluppo delle attività di *credit management* che nel 2016 hanno generato il 22,0% dei ricavi verso terzi.

---

<sup>1</sup> Tasso di cambio al 26 giugno 2017.

**Encore Capital Group:** quotata sul NASDAQ, ha una capitalizzazione di Euro 936<sup>1</sup> milioni. Encore Capital Group, è impegnata nell'acquisto di crediti al consumo dal settore bancario, industriale e pubblico, al fine di efficientare il processo di recupero e massimizzarne i recuperi. Oltre agli Stati Uniti, opera in 10 Paesi, tra cui Regno Unito, Irlanda e Spagna.

**Hoist Finance:** quotata sul Nasdaq OMX, ha una capitalizzazione di Euro 728<sup>1</sup> milioni. Hoist Finance è un gruppo finanziario svedese presente in 11 paesi europei e specializzato nell'acquisto di crediti non garantiti e di difficile esigibilità e nel recupero crediti. Nell'ambito di questa attività Hoist si focalizza nell'acquisto di crediti *retail non performing* ceduti da banche e altre istituzioni finanziarie, oltre che da società di telecomunicazioni e utilities. Dal 2009 il Gruppo svolge attività di raccolta bancaria da clientela attraverso la piattaforma internet Hoistspar.

**Intrum Justitia:** quotata sul Nasdaq OMX, ha una capitalizzazione di Euro 2.266<sup>1</sup> milioni. Intrum Justitia è uno dei principali operatori in Europa nel settore dei servizi verso terzi di gestione e recupero crediti, con una presenza in oltre 22 paesi. Intrum Justitia opera anche nell'acquisto in conto proprio di crediti *non performing* e di fatture scadute sia da società private che pubbliche. In data 14 novembre 2016, Intrum Justitia ha annunciato la fusione con Lindorff, un primario operatore norvegese specializzato nel settore dei servizi verso terzi di gestione e recupero crediti e nell'acquisto di crediti *non performing*.

**Kruk:** quotata sul Warsaw Stock Exchange, ha una capitalizzazione di Euro 1.406<sup>1</sup> milioni. Kruk è il principale operatore nel settore del recupero del credito in Polonia. La società è specializzata nell'acquisto di crediti *non performing* nel segmento *retail*, principalmente ceduti da istituzioni finanziarie, e nei servizi di recupero del credito per clienti terzi.

**PRA Group:** quotata sul NASDAQ, ha una capitalizzazione di Euro 1.548<sup>1</sup> milioni. PRA Group è specializzata nell'acquisizione e gestione di crediti, sia *in bonis* che deteriorati. Offre anche servizi di assistenza nel recupero crediti a società di noleggio auto e società di assicurazioni. Opera principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

**Prelios:** quotata alla Borsa Italiana, ha una capitalizzazione di Euro 119 milioni. Prelios è una società operante in Italia e Germania che offre servizi di gestione di patrimoni immobiliari, valutazioni immobiliari, servizi di gestione di crediti *in bonis* e deteriorati e servizi di *asset management*.

A fini meramente indicativi, e senza che questi abbiano alcun valore relativamente alla determinazione del Prezzo di Offerta, si riportano i moltiplicatori legati alle suddette società.

Società comparabili (in ordine alfabetico):	EV/EBITDA 2016 <sup>(1)</sup>	P/E 2016 <sup>(2)</sup>
Arrow Global	14,4 volte	15,4 volte
B2Holding	16,5 volte	31,9 volte
Banca FarmaFactoring	n.d. <sup>(3)</sup>	12,0 volte
Banca IFIS	n.d. <sup>(3)</sup>	20,8 volte
Banca Sistema	n.d. <sup>(3)</sup>	7,1 volte
Cerved	13,3 volte	20,3 volte
Encore Capital Group	11,9 volte	13,3 volte
Hoist Finance	16,8 volte	17,0 volte
Intrum Justitia	14,8 volte	15,2 volte
Kruk	20,4 volte	23,8 volte
PRA Group	14,2 volte	20,4 volte
Prelios	28,6 volte	n.s. <sup>(4)</sup>
Media	16,8 volte	17,9 volte

Fonte: Factset, dati pubblici.

- (1) I multipli EV/EBITDA (Enterprise Value/EBITDA) relativi alle società comparabili sono calcolati come rapporto tra l'Enterprise Value e l'EBITDA consolidato di ciascuna società comparabile riferito all'ultimo esercizio contabile i cui dati, al 26 giugno 2017, risultavano pubblicamente disponibili. L'ultimo esercizio contabile di riferimento per l'Enterprise Value è quello concluso al 31 marzo 2017, l'ultimo esercizio contabile di riferimento per l'EBITDA è quello chiuso al 31 dicembre 2016, per tutte le società del campione.
- (2) I multipli P/E (Price/Earnings) relativi alle società comparabili sono calcolati come rapporto tra prezzo di mercato al 26 giugno 2017 e utile netto consolidato di gruppo per azione (al netto delle componenti straordinarie) delle società comparabili riferito all'ultimo esercizio contabile i cui dati, al 26 giugno 2017, risultavano pubblicamente disponibili. L'ultimo esercizio contabile di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2016 per tutte le società del campione.
- (3) EBITDA non disponibile per Banca FarmaFactoring, Banca IFIS e Banca Sistema in quanto presentano i risultati finanziari in conformità alla struttura prevista dalle disposizioni della Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti ("Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione") e non espongono alcuna riclassificazione che includa il valore dell'EBITDA.
- (4) Utile netto negativo per Prelios.

Tali moltiplicatori sono stati elaborati in base a dati storici ed informazioni pubblicamente disponibili nonché in base a parametri e presupposti soggettivi determinati secondo metodologie di comune applicazione e sono riportati, per ulteriore informazione ed illustrazione e a titolo puramente indicativo, senza alcuna pretesa di completezza. I dati si riferiscono a società selezionate dalla Società ritenute potenzialmente comparabili (ancorché, solo parzialmente, tenuto conto della focalizzazione del business del Gruppo doBank sull'attività di gestione di crediti *non performing*), pertanto tali dati potrebbero risultare non rilevanti e non rappresentativi ove considerati in relazione alla specifica situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o al contesto economico e normativo di riferimento. Non può, infine, escludersi che vi siano altre società che, con metodologie diverse da quelle adottate in buona fede nel Prospetto, potrebbero essere ritenute comparabili.

Si rappresenta, altresì, che i moltiplicatori sono stati redatti esclusivamente ai fini dell'inserimento nel Prospetto e potrebbero non essere i medesimi in operazioni diverse, seppur analoghe; la sussistenza di diverse condizioni di mercato, potrebbero condurre inoltre, in buona fede, ad analisi e valutazioni, in tutto o in parte, differenti da quelle rappresentate.

Tali dati non devono costituire il fondamento unico della decisione di investire nelle Azioni e pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento proposto, qualsiasi decisione deve basarsi sull'esame completo da parte dell'investitore del Prospetto nella sua interezza.

### **5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta**

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.dobank.com](http://www.dobank.com) entro cinque giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. L'avviso con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall'Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni che saranno riconosciute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale al termine del Periodo di Offerta e l'eventuale indicazione dell'esercizio della Facoltà di Incremento.

### **5.3.3 Motivazione dell'esclusione del diritto di opzione**

Non applicabile.

### **5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle Azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei Principali Dirigenti, o persone ad essi affiliate**

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli altri Alti Dirigenti, e persone ad essi affiliate, non hanno acquistato, nell'anno precedente l'Offerta, né nello stesso periodo è stato loro concesso il diritto di acquistare, Azioni.

## **5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE**

### **5.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta**

Il Collocamento Istituzionale è coordinato e diretto da Citigroup Global Markets Limited, con sede in Londra (Regno Unito), Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB, J.P. Morgan Securities plc, con sede legale in Londra (Regno Unito), 25 Bank Street, Canary Wharf E14 5JP e UniCredit Bank AG, Milan Branch, con sede legale in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 4, che agiscono in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* del Collocamento Istituzionale.

UniCredit Bank AG, Milan Branch, con sede legale in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 4 agisce inoltre in qualità di *Sponsor* ai fini della quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario.

### **5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario**

Il servizio titoli relativo alle Azioni sarà svolto, per conto della Società, da Spafid S.p.A. con sede in Milano, via Filodrammatici n. 10.

### **5.4.3 Collocamento e garanzia**

Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate per il tramite di un consorzio per il Collocamento Istituzionale (il Consorzio per il Collocamento Istituzionale) coordinato e diretto da Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*.

L’Azionista Venditore e la Società, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno un apposito contratto con i partecipanti al Consorzio per il Collocamento Istituzionale (il Contratto Istituzionale).

Il Contratto Istituzionale prevedrà condizioni sospensive agli impegni assunti dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ovvero che detti impegni possano essere revocati al verificarsi di talune circostanze. In particolare, il Contratto Istituzionale prevedrà fra l’altro che detti impegni potranno venir meno, e/o che il Contratto Istituzionale stesso possa essere risolto, entro la Data di Pagamento, al verificarsi di talune circostanze come individuate nel Contratto Istituzionale medesimo, secondo la migliore prassi di mercato, tra le quali: (i) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul New York Stock Exchange, sul Mercato Telematico Azionario o sul London Stock Exchange, ad eccezione del caso di sospensioni temporanee; (ii) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema di *clearing* o di *settlement* di azioni negli Stati Uniti, in Italia o nel Regno Unito e/o l’ipotesi in cui le competenti Autorità federali degli Stati Uniti d’America, dello Stato di New York, o le competenti autorità di vigilanza, federali, statali o locali italiane o del Regno Unito dichiarino delle moratorie nel sistema bancario; (iii) lo scoppio o l’intensificarsi delle ostilità oppure il verificarsi di dichiarazioni nazionali di emergenza o di guerra che riguardino gli Stati Uniti, l’Italia o il Regno Unito ovvero il verificarsi di un mutamento nelle condizioni finanziarie o uno stato di calamità o di crisi, che, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori dell’Offerta (sentita la Società e l’Azionista Venditore), sia negativo e rilevante e tale da rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta; (iv) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni (finanziarie o di altra natura) o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo, che, complessivamente considerato (derivi o meno dall’ordinaria attività della Società), secondo il giudizio in buona fede dei Coordinatori dell’Offerta (sentita la Società e l’Azionista Venditore) sia negativo e rilevante e tale da rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta.

#### **5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento**

Il Contratto Istituzionale sarà stipulato successivamente al termine del Periodo di Offerta.

## **CAPITOLO 6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**

In data 13 giugno 2017 l'Emittente ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario.

Borsa Italiana ha disposto con provvedimento n. 8364 del 28 giugno 2017 l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario.

La Data di Avvio delle Negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni a seguito del Collocamento Istituzionale.

### **6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI**

La quotazione delle Azioni è stata richiesta esclusivamente presso il Mercato Telematico Azionario.

Alla Data della Nota Informativa, le Azioni non sono quotate presso nessun altro mercato regolamentato o equivalente italiano o estero.

### **6.3 COLLOCAMENTO PRIVATO CONTESTUALE ALL'OFFERTA**

Non sono previste in prossimità della quotazione altre operazioni di vendita, di sottoscrizione o di collocamento privato delle Azioni oltre a quelle indicate nella Nota Informativa.

### **6.4 INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO**

Nell'ambito del Collocamento, alla Data della Nota Informativa, nessun soggetto ha assunto l'impegno di agire come intermediario nelle operazioni sul mercato secondario relative alle Azioni.

### **6.5 STABILIZZAZIONE**

Citigroup, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente.

Tale attività potrà essere svolta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni fino ai 30 giorni successivi a tale data.

Non vi è comunque certezza che l'attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento.

Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.

Eventuali proventi derivanti dall'attività di stabilizzazione spetteranno esclusivamente all'Emittente.

## CAPITOLO 7 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

### 7.1 AZIONISTI VENDITORI

Le Azioni oggetto dell’Offerta sono offerte in vendita da Avio S.à r.l., società di diritto lussemburghese con sede legale in Lussemburgo, 2-4 rue Beck L-1222.

### 7.2 STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA

Tutte le Azioni oggetto dell’Offerta sono poste in vendita dall’Azionista Venditore.

Alla Data della Nota Informativa, Avio detiene una partecipazione pari al 97,81% del capitale sociale dell’Emittente, e intende procedere alla vendita di massime n. 28.500.000 Azioni, pari al 35,63% del capitale sociale dell’Emittente, oltre all’Opzione *Greenshoe*. Qualora la Facoltà di Incremento sia esercitata, Avio procederà alla vendita di massime n. 6.200.000 Azioni, corrispondenti al 7,75% del capitale sociale dell’Emittente, oltre all’Opzione *Greenshoe*.

La seguente tabella illustra la compagine sociale dell’Emittente alla Data della Nota Informativa e la sua evoluzione, con l’indicazione del numero di Azioni e la relativa percentuale del capitale sociale, in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e di integrale esercizio dell’Opzione *Greenshoe*.

Azionisti	N. Azioni alla Data della Nota Informativa		N. Azioni post Offerta (ante Facoltà di Incremento e esercizio dell’Opzione <i>Greenshoe</i> )		N. Azioni post Offerta in caso di integrale esercizio dell’Opzione <i>Greenshoe</i> (ante Facoltà di Incremento)		N. Azioni post Offerta in caso di integrale esercizio della Facoltà di Incremento (ante esercizio dell’Opzione <i>Greenshoe</i> )		N. Azioni post Offerta in caso di integrale esercizio della Facoltà di Incremento e integrale esercizio dell’Opzione <i>Greenshoe</i>	
	Azioni	%	Azioni	%	Azioni	%	Azioni	%	Azioni	%
Avio	78.248.000	97,81% <sup>(1)</sup>	49.748.000	62,19% <sup>(2)</sup>	46.898.000	58,62% <sup>(3)</sup>	43.548.000	54,44% <sup>(4)</sup>	40.078.000	50,10% <sup>(5)</sup>
Emittente (azioni proprie <sup>(6)</sup> )	1.752.000	2,19%	1.752.000	2,19%	1.752.000	2,19%	1.752.000	2,19%	1.752.000	2,19%
Mercato	–	–	28.500.000	35,63%	31.350.000	39,19 %	34.700.000	43,38%	38.170.000	47,71%
<b>Totale</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>

(\*) Le Azioni proprie non godono di diritto di voto

(1) Pari al 100% dei diritti di voto

(2) Pari al 63,58% dei diritti di voto

(3) Pari al 59,94% dei diritti di voto

(4) Pari al 55,65% dei diritti di voto

(5) Pari al 51,22% dei diritti di voto

### 7.3 ACCORDI DI LOCK-UP

Nell’ambito degli accordi stipulati per l’Offerta e, in particolare, con la sottoscrizione del Contratto Istituzionale, l’Emittente e l’Azionista Venditore assumeranno, nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta, un impegno di *lock-up* fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni (rispettivamente il “**Lock-up Agreement dell’Emittente**” e il “**Lock-up Agreement dell’Azionista Venditore**”).



### *Impegni dell'Emittente*

Il Lock-up Agreement dell'Emittente prevedrà, tra l'altro, che l'Emittente, per il periodo di tempo di cui sopra, e salvo previo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta (che non sarà ragionevolmente negato), non (i) effettuerà operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, delle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società e/o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti e/o simili a tali azioni o strumenti finanziari), ivi incluse le operazioni per effetto delle quali siano costituiti e/o trasferiti diritti di opzione o diritti reali di garanzia sulle medesime azioni (o strumenti finanziari), (ii) presenterà alcun documento di registrazione ai sensi dello *United States Securities Act* o di ogni altro simile regolamento stipulato con qualsiasi altro regolatore di titoli di borsa, borsa valori e *listing authority* con riferimento alle azioni di cui al precedente (i), (iii) approverà e/o effettuerà operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, e non (iv) annuncerà pubblicamente l'intenzione di procedere ad alcuna delle menzionate operazioni.

Gli impegni di cui sopra non si applicano in caso di: (i) trasferimento di Azioni quali corrispettivo nell'ambito di offerte di acquisto ovvero nell'ambito di altra forma di riorganizzazione del capitale o di operazioni strategiche di acquisizione o cessione di attività o ristrutturazione finanziaria o procedura analoga a condizione che e nella misura in cui i soggetti che ricevano le Azioni assumano il medesimo impegno di *lock-up* avente ad oggetto le Azioni, (ii) trasferimento di Azioni nell'ambito di contratti di garanzia ovvero in adempimento di obbligazioni previste nel Contratto Istituzionale, e (iii) emissione di Azioni derivanti da un piano di incentivazione per la *management* dell'Emittente descritto nel Documento di Registrazione.

### *Impegni dell'Azionista Venditore*

Il Lock-up Agreement dell'Azionista Venditore prevedrà, tra l'altro, che l'Azionista Venditore, per il periodo di tempo di cui sopra, e salvo previo consenso scritto dei Coordinatori dell'Offerta (che non sarà ragionevolmente negato), non (i) effettuerà operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l'attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, delle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, azioni della Società e/o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti e/o simili a tali azioni o strumenti finanziari), ivi incluse le operazioni per effetto delle quali siano costituiti e/o trasferiti diritti di opzione o diritti reali di garanzia sulle medesime azioni (o strumenti finanziari), (ii) presenterà alcun documento di registrazione ai sensi dello *United States Securities Act* o di ogni altro simile regolamento stipulato con qualsiasi altro regolatore di titoli di borsa, borsa valori e *listing authority* con riferimento alle azioni di cui al precedente (i), (iii) approverà e/o effettuerà operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate e non (iv) annuncerà pubblicamente l'intenzione di procedere ad alcuna delle menzionate operazioni.

Gli impegni di cui sopra non si applicano in caso di trasferimento delle Azioni: (i) quali corrispettivo nell'ambito di operazioni strategiche di acquisizione e cessione di attività o di offerte di acquisto ovvero nell'ambito di altra forma di riorganizzazione del capitale, ristrutturazione finanziaria o procedura analoga a

condizione che e nella misura in cui i soggetti che ricevano le Azioni assumano il medesimo impegno di *lock-up* avente a oggetto le Azioni di titolarità dell’Azionista Venditore; (ii) da parte dell’Azionista Venditore con società dallo stesso controllate o allo stesso collegate, a condizione che e nella misura in cui tali società controllate o collegate assumano il medesimo impegno di *lock-up* avente a oggetto le Azioni di titolarità dell’Azionista Venditore; (iii) nell’ambito di contratti di garanzia ovvero in adempimento di obbligazioni previste nel Contratto Istituzionale; e (iv) in esecuzione dell’Opzione di Sovra-allocazione, dell’Opzione *Greenshoe* e del contratto di prestito titoli.

## **CAPITOLO 8 SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE / ALL'OFFERTA**

Il ricavato stimato derivante dal Collocamento spettante all'Azionista Venditore, calcolato sulla base del valore massimo dell'Intervallo di Valorizzazione Indicativa e in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell'Offerta e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, al netto delle commissioni massime riconosciute dall'Azionista Venditore al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, è pari a circa Euro 311.780.631 (ovvero pari a circa Euro 379.606.592 in caso di esercizio integrale della Facoltà di Incremento e di integrale esercizio dell'Opzione *Greenshoe*).

Si stima che le spese relative al processo di quotazione delle Azioni, escluse le commissioni riconosciute nell'ambito del Collocamento Istituzionale, potrebbero essere pari a circa Euro 2,7 milioni e saranno sostenute dall'Emittente.

Le commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento Istituzionale saranno corrisposte esclusivamente dall'Azionista Venditore.

## **CAPITOLO 9 DILUIZIONE**

### **9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL'OFFERTA**

L'Offerta non comporta l'emissione di nuove Azioni e pertanto non comporta alcun effetto di diluizione.

### **9.2 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA IN CASO DI NON SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI UNA OFFERTA AD ESSI DESTINATA**

L'Offerta non prevede un'offerta destinata agli attuali azionisti dell'Emittente.

## CAPITOLO 10 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 10.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OFFERTA

La tabella che segue indica i soggetti che partecipano all'Offerta e la relativa qualifica.

DENOMINAZIONE	QUALIFICA	SEDE
doBank S.p.A.	Emittente	Verona, Piazzetta Monte n.1
Avio S.à r.l.	Azionista Venditore	Lussemburgo, 2-4 rue Beck L-1222
Citigroup Global Markets Limited	<i>Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner</i>	Londra (Regno Unito), Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB
J.P. Morgan	<i>Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner</i>	J.P. Morgan Securities plc, con sede legale in Londra (Regno Unito), 25 Bank Street, Canary Wharf E14 5JP.
UniCredit Bank AG, Milan Branch	<i>Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Sponsor</i>	Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 4

### 10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.

### 10.3 PARERI O RELAZIONI DEGLI ESPERTI

Nella Nota Informativa non vi sono pareri o relazioni di esperti.

### 10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

Nella Nota Informativa non vi sono informazioni provenienti da terzi.